

COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE

*Comuni di Alta Valle Intelvi, Blessagno, Centro Valle Intelvi,
Cerano, Dizzasco, Laino, Pigra, Ponna, Schignano*

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

**SERVIZIO GESTIONE
RIFIUTI**

2021-2026

SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

CAPO 1 CONDIZIONI	GENERALI	DEL	CONTRATTO	
.....				4
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO				4
ART. 2 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI.....				4
ART. 3 - SOGGETTO APPALTANTE E RAPPORTI CONTRATTUALI.....				4
ART. 4 - DURATA DEI CONTRATTI				5
ART. 5 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO.....				5
ART. 6 - CARATTERE DEI SERVIZI.....				6
ART. 7 – CONOSCENZA DEL TERRITORIO.....				7
ART. 8 - ESCLUSIVITÀ DEI CONTRATTI.....				8
ART. 9 – VARIANTI DEI CONTRATTI				9
ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI				9
ART. 11 – SUB APPALTO E DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE				9
ART. 12 - FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....				10
ART. 13 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI				10
ART. 14 – VERIFICHE DI CONFORMITA'				10
ART. 15 – PENALI				11
ART. 16 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....				13
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO				13
ART. 18 - CONTROVERSIE				14
ART. 19 - TRIBUTI INERENTI IL SERVIZIO.....				14
ART. 20 - SPESE.....				14
CAPO 2 PRINCIPI	DEL	CAPITOLATO		
.....				15
ART. 21 – PROPRIETÀ DEI RIFIUTI.....				15
ART. 22 – PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – PREMI e Fattore di sharing.....				15
ART. 23 – COMUNICAZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RECUPERO O VALORIZZAZIONE.....				15
ART. 24 - CLAUSOLA DI VERIFICA DEI PREZZI DEGLI IMPIANTI.....				16
ART. 25 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI				16
ART. 26 – DEFINIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI.....				17
CAPO 3 ONERI	GENERALI	A	CARICO	DELL'APPALTATORE
.....				19
ART. 27 - ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....				19
ART. 28 - INSTALLAZIONE CANTIERE DI SERVIZIO.....				19
ART. 29 - RESPONSABILE TECNICO-ORGANIZZATIVO				19
ART. 30 - COMUNICAZIONE DATI DELL'APPALTATORE.....				20
ART. 31 - MATERIALI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E MANUTENTIVI – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA				20
ART. 32 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI				21
ART. 33 - PERSONALE DI SERVIZIO				22

ART. 34 - CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI.....	23
ART. 35 - CARATTERISTICHE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	24
ART. 36 - ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI	25
ART. 37 - TENUTA DEI REGISTRI, STATISTICHE, REPORTISTICHE E MUD.....	27
ART. 38 – CARTA DEI SERVIZI	28
ART. 39 - ANALISI BIOCHIMICHE E CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA.....	28
ART. 40 - MONITORAGGIO QUANTITATIVO.....	29
ART. 41 - CAMPAGNE INFORMATIVE E COMUNICAZIONI CON GLI UTENTI.....	29
ART. 42 - CALENDARIO ECOLOGICO.....	31
ART. 43 - INFORMAZIONE DIFFORMITA' NEI RIFIUTI CONFERITI DA PARTE DEL CITTADINO.....	31

PARTE II - CONDIZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO 33

CAPO 1 MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 44 - SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO	33
ART. 45 - SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA	33
ART. 46 - SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	35
ART. 47 - SERVIZI SU CHIAMATA	36

CAPO 2 SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 48 - RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI SECCO, UMIDO, PLASTICA/LATTINE E CARTA	37
ART. 49 - RACCOLTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE RACCOLTE PORTA A PORTA – SERVIZIO AGGIUNTIVO ESTIVO.....	41
ART. 50 - RACCOLTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI RACCOLTE PORTA A PORTA – SERVIZIO AGGIUNTIVO PER PARTICOLARI UTENZE.....	41
ART. 51 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO	42
ART. 52 – RACCOLTA A CAMPANE VETRO	42
ART. 53 – RACCOLTA PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO COLLETTIVI DI INDIFFERENZIATO, PLASTICA/LATTINE E CARTA, CARTONI E TETRAPAK	43
ART. 53 – RACCOLTA PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO INTERRATI DI INDIFFERENZIATO, PLASTICA/LATTINE E CARTA, CARTONI E TETRAPAK, VETRO	44
ART. 54 – RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI RACCOLTI SUL TERRITORIO.....	45
ART. 55 – SERVIZIO ECOMOBILE E RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE	45
ART. 56 – AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	46
ART. 57 –TRASPORTO DI RIFIUTI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	47
ART. 58 – TRASPORTO DI RIFIUTI	48

CAPO 3 SERVIZI FACOLTATIVI

ART. 59 – PULIZIA AREA MERCATO/MANIFESTAZIONI.....	49
ART. 60 – NOLEGGIO MOTOSPAZZATRICE	49
ART. 61 – GESTIONE DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI RACCOLTA	50
ART. 62 – SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI.....	52

ART. 63 – PULIZIA BORDI STRADA DAL LITTERING	52
ART. 64 – PULIZIA DI CADITOIE E POZZETTI STRADALI	53
ART. 65 – NOLEGGIO DI CONTENITORI	53
ART. 66 – NOLEGGIO DI AUTOCOMPATTATORE	54
ART. 67 – NOLEGGIO DI MINICOMPATTATORE	54
ART. 68 – NOLEGGIO DI MOTOCARRO	54
ART. 69 – NOLEGGIO DI AUTORAGNO	54
ART. 70 – IMPIEGO DI PERSONALE AGGIUNTIVO	54
ART. 71 – FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	55
ART. 72 – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI.....	58
ART. 73 – RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO.....	58
ART. 74 – RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE ISOLANTE	59
ART. 75 – RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PER PRIVATI AI SENSI DGR X/3494 del 30/4/15	59

PARTE III - ALLEGATI 62

Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nonché la prestazione di servizi accessori connessi e la gestione di rifiuti speciali prodotti dai comuni, nel territorio dei seguenti comuni appartenenti alla Comunità Montana Lario Intelvese: Alta Valle Intelvi, Blessagno, Centro Valle Intelvi, Cerano, Dizzasco, Laino, Pigra, Ponna, Schignano.
2. Con il termine 'gestione dei rifiuti' si intendono i servizi di raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti nonché l'eventuale gestione dei centri di raccolta.

ART. 2 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, regolato dal D. Lgs. n° 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai relativi decreti attuativi, è espletato dai Comuni ai sensi di legge, che vi provvedono in tutto o in parte mediante appalto.
2. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 i servizi potranno avere inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto d'appalto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 8 del citato articolo.

ART. 3 - SOGGETTO APPALTANTE E RAPPORTI CONTRATTUALI

1. Il presente capitolato regola i rapporti tra ogni Comune aderente e l'Appaltatore, previo espletamento della gara - valevole per ogni singolo Comune aderente - da parte della Comunità Montana Lario Intelvese, a ciò delegata, e previa stipula di singoli contratti tra ogni Comune e l'Appaltatore.
2. In particolare si esplicita che i rapporti contrattuali e quelli contabili (pagamenti, garanzie, penali, interessi, ecc.) intercorreranno singolarmente tra ogni Comune aderente e l'Appaltatore.
3. Si precisa che solo nei casi espressamente previsti negli articoli del presente capitolato (es. Richiesta autorizzazione subappalto, approvazione modello calendario ecologico ecc.) i rapporti dovranno essere intrattenuti dall'appaltatore direttamente con la Stazione Appaltante, la Comunità Montana Lario Intelvese.
4. È espressamente escluso che in relazione all'espletamento della gara da parte della Comunità Montana Lario Intelvese sorgano diritti o possa costituirsi un diretto rapporto

contrattuale tra il soggetto aggiudicatario e la stessa Comunità Montana che, come premesso, agisce esclusivamente in forza della delega dei comuni.

5. Le disposizioni del presente capitolato costituiranno parte integrante dei rapporti tra i singoli comuni e l'Appaltatore

ART. 4 - DURATA DEI CONTRATTI

1. I contratti stipulati dai singoli Comuni decorreranno dal 01 maggio 2021 ed avranno durata di 5 anni.
2. I comuni appartenenti alla Comunità Montana Lario Intelvese elencati nell'**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**, si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, **per una durata pari a 3 anni**. Tale facoltà verrà esercitata comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario, anche tramite unica comunicazione da parte della Comunità Montana. Si precisa che il rinnovo non potrà essere parziale solo per alcuni comuni ma riguarderà tutti i comuni elencati all'**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice, per una durata di mesi 6. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

ART. 5 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

1. I Comuni di Alta Valle Intelvi, Blessagno, Centro Valle Intelvi, Cerano, Laino, Pigra e Schignano, attraverso l'attuazione complessiva dei servizi di cui al presente capitolato, intendono raggiungere gli obiettivi minimi di recupero indicati dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente (D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e leggi regionali di attuazione, L.R. 26/2003 e DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 (PGPR)).
2. Le modalità di effettuazione dei servizi dovranno, pertanto, essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati.
3. Gli obiettivi che tali comuni si propongono di raggiungere attraverso l'appalto in oggetto, sono i seguenti:
 - a) riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli ed alle pratiche di auto compostaggio, nonché all'implementazione di pratiche di riuso diretto;
 - b) riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento finale;
 - c) raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di effettiva valorizzazione delle singole frazioni secondo quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale mediante il passaggio da raccolta mediante cassonetti di indifferenziato, plastica/lattine e carta a raccolta porta a porta e mediante l'introduzione della raccolta della frazione umido nonché attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
 - d) costante miglioramento dei quantitativi di frazioni valorizzabili raggiunti dai singoli Comuni ove superiori ai livelli previsti dalla normativa vigente di cui al precedente punto;
 - e) miglioramento della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata;

- f) miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
 - g) estensione, all'interno di un attento equilibrio economico, della offerta di servizi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti;
 - h) realizzazione di processi di ammodernamento ed adeguamento tecnologico per quanto attiene le attrezzature, i macchinari, gli strumenti di rilevazione e controllo, i sistemi informatici di gestione del servizio;
 - i) miglior coordinamento di tutti i comuni al fine di impostare campagne e sistemi di informazione all'utenza identici su tutto il territorio nonché sistemi di verifica uniformi nei confronti dell'appaltatore.
4. In relazione a quanto sopra e coerentemente con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, gli obiettivi che i comuni elencati al paragrafo 1, si propongono di raggiungere con il presente appalto sono i seguenti:
- a. il raggiungimento sia dei valori di raccolta differenziata fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che di quelli di valorizzazione fissati dalla normativa Comunitaria e Nazionale attraverso il miglioramento e l'ottimizzazione continui dell'attuale sistema organizzativo dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e del centro di raccolta intercomunale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e coerentemente con le particolarità territoriali ed insediative del territorio;
 - b. la riduzione della produzione dei rifiuti attraverso l'adozione di precise azioni di promozione riguardanti in particolare l'attivazione di apposite campagne informative volte agli acquisti consapevoli, finalizzate alla riduzione dell'acquisto di beni con imballaggi inutili oltre che alla promozione di pratiche incentivanti il riuso e la riduzione degli sprechi alimentari, nonché promozione ed estensione delle pratiche di compostaggio domestico;
 - c. Il miglioramento della qualità merceologica delle frazioni raccolte in modo differenziato anche attraverso l'adozione di specifiche campagne informative e il potenziamento dei sistemi di controllo.
5. I Comuni di Dizzasco e Ponna, pur mantenendo l'attuale modalità di raccolta di rifiuti attraverso il sistema a cassonetti, intendono migliorare le attuali percentuali di raccolta differenziata al fine di avvicinarsi agli obiettivi minimi di recupero indicati dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente (D. Lgs. 152/2006 e leggi regionali di attuazione, L.R. 26/2003 e DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 (PGPR)), proponendosi di raggiungere attraverso l'appalto in oggetto, i seguenti obiettivi:
- I. riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli ed alle pratiche di auto compostaggio, nonché all'implementazione di pratiche di riuso diretto;
 - II. contenimento della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento finale;
 - III. miglioramento degli attuali livelli di raccolta differenziata e di effettiva valorizzazione delle singole frazioni secondo quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
 - IV. miglioramento della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata;
 - V. ottimizzazione, all'interno di un attento equilibrio economico, della offerta di servizi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti.

ART. 6 - CARATTERE DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto del presente capitolato costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, ai sensi del co 1 dell'art. 178 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., e quindi sottoposti alla normativa dettata in materia.

2. I servizi oggetto dell'appalto costituiscono, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'articolo 177, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., servizi pubblici essenziali ed attività di pubblico interesse e non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati per nessuna ragione, fatte salve cause di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1218 C.C. o di scioperi proclamati nell'ambito delle disposizioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; devono essere svolti con la prescritta frequenza e con la massima cura e tempestività per assicurare alla Convenzione ed ai Comuni aderenti le migliori condizioni di igiene e salute pubblica.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore ed al relativo personale dipendente di segnalare con tempestività agli uffici comunali quelle circostanze o fatti che, rilevati nello svolgimento dei servizi, possano impedirne una regolare effettuazione, in modo che gli stessi si attivino, per quanto in loro potere, per la loro rimozione.
4. Nel caso di sciopero dichiarato dalle OO. SS. l'Appaltatore dovrà comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della L.146/90 e s.m.i. dal Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero come da accordo Nazionale del 1/3/2001.
5. Nel corso dell'appalto l'Appaltatore opererà in modo da garantire il rispetto della L.146/90 e s.m.i., in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed entro 20 giorni dall'inizio del servizio in appalto dovrà trasmettere ai Comuni della Comunità Montana gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di sciopero.
6. Nel caso di scioperi proclamati nel rispetto delle disposizioni di legge è fatto carico all'Appaltatore di avvisare gli utenti della sospensione del servizio durante il giro di raccolta dei rifiuti porta a porta precedente a quello per il quale è previsto lo sciopero; la raccolta sospesa per sciopero deve essere recuperata alla prima data utile. Il contenuto dell'avviso agli utenti e la data del recupero della raccolta sospesa (da effettuarsi comunque entro massimo tre giorni) devono essere preventivamente concordati con i Comuni.
7. Non saranno comunque considerati causa di forza maggiore eventuali scioperi dei dipendenti che siano direttamente imputabili all'Appaltatore (ad esempio per mancati pagamenti degli stipendi dovuti, mancato rispetto di normative in materia di sicurezza sul lavoro, etc.). In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con la possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti, come specificato dal successivo **ART. 16 - ESECUZIONE D'UFFICIO**.

ART. 7 – CONOSCENZA DEL TERRITORIO

1. Nella documentazione allegata sub A e sub B sono riportati i dati che descrivono la situazione del servizio al 31/12/2018 per ciascun comune e in particolare:
 - ⇒ numero abitanti e numero e tipo utenze domestiche e non domestiche;
 - ⇒ quantitativi di rifiuti raccolti nel quinquennio 2014-2018;
2. I dati sopra elencati rappresentano unicamente lo stato del territorio all'atto della redazione del presente capitolato e sono resi disponibili ai soggetti partecipanti allo scopo di permettere una conoscenza dell'attuale stato di fatto.
3. Le Imprese concorrenti hanno l'onere, prima di elaborare la propria offerta, di verificare attentamente la situazione effettiva in atto, che è stata posta alla base del presente capitolato, in relazione ai molteplici fattori variabili nel corso del periodo di appalto, condizionanti i costi reali che l'Appaltatore dovrà sostenere, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - quantità e qualità dei rifiuti quale risultante dai dati ufficiali in possesso dei comuni;

- numero utenze (domestiche e non domestiche);
 - incidenza della popolazione turistica;
 - normativa vigente;
 - costo della manodopera;
 - oneri per la sicurezza;
 - costo dei mezzi (mezzi d'opera, carburanti, lubrificanti, ecc.);
 - costi delle dotazioni e dei prodotti utilizzati;
 - condizioni al contorno (viabilità, accessibilità dei luoghi, con particolare riferimento alle caratteristiche della transitabilità delle strade, della intensità della sosta di autovetture e motocicli, ecc.);
 - condizioni del territorio dove si svolgono le raccolte porta a porta dei rifiuti con particolare riguardo alle zone dove l'accessibilità è possibile solo con mezzi motorizzati di ridotte dimensioni oppure a piedi;
 - ubicazione dei punti di conferimento collettivo;
 - stato e ubicazione dei centri di raccolta;
 - obblighi imposti dalle autorità.
4. L'Appaltatore non potrà, nel corso del periodo di gestione, sollevare riserve di sorta in merito alla non adeguata valutazione dei sopracitati fattori, né di ogni altro fattore – ancorché variabile – relativo all'appalto.
 5. L'Appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza del territorio sul quale dovrà eseguirsi il servizio oggetto del presente capitolato e dell'esatta ubicazione dei diversi punti di raccolta, in modo da evitare qualsiasi disservizio all'utenza.

ART. 8 - ESCLUSIVITÀ DEI CONTRATTI

1. Le Amministrazioni Comunali si impegnano, nel corso di vigenza del presente appalto, ad affidare all'Appaltatore tutti i servizi elencati come OBBLIGATORI nella successiva parte II – capo 2 dall'**ART. 48 - RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI SECCO, UMIDO, PLASTICA/LATTINE E CARTA** all'
- 2.
3. **ART. 57 –TRASPORTO DI RIFIUTI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE** così come definiti nel successivo **ART. 25 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI**, con riguardo alla opzione tra modalità alternative di organizzazione.
4. L'appaltatore – previa richiesta secondo le modalità di cui al successivo **ART. 47 - SERVIZI SU CHIAMATA**, è inoltre tenuto ad effettuare anche i servizi elencati come FACOLTATIVI, che si renderà necessario attivare nel corso di esecuzione del contratto, i cui esatti quantitativi non sono stimabili a priori.
5. Resta inteso che l'Appaltatore avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni effettuate, riconosciute in base alle unità di misura di cui al successivo **ART. 26 – DEFINIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI** senza nulla pretendere in caso di prestazioni inferiori a quanto ipotizzato in sede di appalto.
6. Nel corso di esecuzione dell'appalto, qualora per sopravvenute esigenze i comuni definissero di attivare, tra quelli previsti dal presente capitolato, altri servizi oltre a quelli indicati nei rispettivi contratti, si applicherà quanto disposto all'**ART. 9 – VARIANTI DEI CONTRATTI**.

ART. 9 – VARIANTI DEI CONTRATTI

1. In materia di varianti dei singoli contratti si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dei singoli comuni le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali ai sensi del co. 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dai singoli comuni e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI

1. A partire dal secondo anno di appalto, su istanza della parte che ne abbia interesse, si potrà applicare annualmente la revisione su tutti i prezzi dei servizi elencati nel capo 2 e capo 3 della parte II del presente capitolato. È onere dell'Appaltatore, a pena di decadenza, di presentare la relativa domanda entro e non oltre il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede la revisione dei prezzi. La revisione prezzi potrà essere applicata d'ufficio dal Comune qualora operi in diminuzione.
2. La revisione dei prezzi sarà determinata sulla base di una istruttoria compiuta dalla Comunità Montana ed avverrà sulla base dei seguenti parametri:
 - a. indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo generale FOI riferiti all'anno precedente a quello per il quale si applicherà la revisione (*es. per la revisione prezzi 2022, si utilizzerà l'indice ISTAT FOI del 2021*).
3. Relativamente ai costi di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti, sugli stessi si applicherà quanto previsto al precedente punto, fatta salva l'introduzione di norme cogenti a livello nazionale in materia di determinazione dei prezzi applicati dagli impianti di smaltimento/recupero, immediatamente applicabili anche al presente capitolato.

ART. 11 – SUB APPALTO E DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

1. È fatto divieto all'appaltatore di cedere o sub-cedere, tutti o in parte, i servizi assunti senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale, sotto pena di rescissione del contratto e rifusione dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.
2. Il sub-appalto è regolato dall'art. 105 del D.lgs. 50/16.
3. Le competenze in merito all'autorizzazione dei subappalti (anche relativi a un singolo comune) o alle prese d'atto che il servizio o fornitura a ditta terza non costituisce subappalto, sono della stazione appaltante (Comunità Montana). Pertanto alla stessa dovranno essere inoltrate le relative richieste di subappalto e/o comunicazioni relative ai sub-contratti stipulati i quali, successivamente all'approvazione e/o alla presa d'atto, saranno recepiti dai singoli comuni interessati.
4. Resta inteso che l'eventuale affidamento dei servizi in subappalto non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente capitolato speciale d'appalto, essendo esso l'unico e solo responsabile, verso i comuni, della buona riuscita dei servizi.

Inoltre l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 - FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. I singoli comuni, in fase di esecuzione provvederanno a verificare il regolare andamento del servizio gestito dall'appaltatore, avvalendosi dell'operato di un direttore dell'esecuzione del contratto (più avanti definito anche DEC), in capo al quale stanno i compiti previsti dalla normativa e dalle linee guida ANAC.
2. In merito alla contabilità e ai pagamenti si rimanda a quanto previsto dall'ART. 13 – **CORRISPETTIVO E PAGAMENTI** del presente capitolato.

ART. 13 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Ai fini di determinare l'importo liquidabile, verranno redatti degli Stati di Avanzamento del Servizio. A tal fine dovrà essere compilato dall'Appaltatore un file excel, come da modello predisposto dai Comuni, riepilogativo delle prestazioni eseguite nel mese, distinto per ciascun comune, da inviare via e-mail al D.E.C. del singolo comune, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento. Lo Stato di Avanzamento del Servizio verrà emesso entro 30 gg dal ricevimento del file sopra citato. Il certificato di pagamento verrà emesso entro 15 gg dall'emissione del relativo Stato di Avanzamento.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà applicata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute verranno progressivamente svincolate con cadenza annuale in sede di verifica di conformità annuale di cui al successivo ART. 14 – **VERIFICHE DI CONFORMITA'**.
3. Il pagamento dei servizi di gestione dei rifiuti sarà effettuato mensilmente dai singoli comuni entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
4. In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente capitolato, il Comune sospenderà i pagamenti.
5. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo che il comune o i comuni non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
6. L'appaltatore si obbliga, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., ad utilizzare apposito conto corrente da comunicare all'Ente e ad utilizzarlo secondo quanto ivi prescritto. Costituirà motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare pagamenti connessi al presente appalto esclusivamente tramite le modalità previste dalla legge. Il verificarsi di tale fattispecie costituirà causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida.

ART. 14 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

1. Il presente appalto, caratterizzato da servizi con prestazioni continuative, è soggetto a verifiche di conformità in corso di esecuzione.
2. Le verifiche di conformità avranno periodicità annuale indicativamente nel periodo 31 gennaio – 31 marzo.

3. L'ultima, che diventa la verifica di conformità definitiva, entro luglio 2026 (tre mesi dopo scadenza contratto), salvo l'attivazione dell'opzione di rinnovo di cui al precedente **ART. 4 - DURATA DEI CONTRATTI**; in tal caso la verifica di conformità definitiva verrà eseguita entro luglio 2029.
4. Le verifiche saranno eseguite dal direttore dell'esecuzione del contratto. Della verifica di conformità è redatto un verbale.
5. A carico dell'appaltatore vi è in ogni caso l'onere della produzione di un report annuale sull'andamento dell'appalto, avente i contenuti di cui al successivo **ART. 37 - TENUTA DEI REGISTRI, STATISTICHE, REPORTISTICHE E MUD**, da consegnarsi entro e non oltre il 31/1.
6. A seguito di verifica di conformità definitiva verrà predisposto il certificato di verifica di conformità. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità definitiva, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, nonché allo svincolo delle ritenute previste dell'art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016 relative all'ultima annualità di esecuzione del contratto.

ART. 15 – PENALI

1. In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il presente appalto e successivo contratto, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel termine di 48 ore all'infrazione contestata, sarà passibile di sanzioni pecuniarie disciplinari da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 15.000,00 da applicarsi da parte del Responsabile del procedimento, come di seguito specificato.
2. Per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio
€ 200,00
3. Per mancato ritiro dei rifiuti nei giorni ed ore stabiliti, per ogni sacco o contenitore o pacco
€ 200,00
4. Per mancata pulizia delle aree circostanti il deposito dei sacchi o dei contenitori per le raccolte porta a porta, per ogni punto
€ 400,00
5. Per mancata pulizia delle aree circostanti il deposito dei sacchi o dei contenitori per le raccolte presso punti di conferimento volontari, per ogni punto
€ 1.000,00
6. Per mancata o ritardata raccolta dei rifiuti ingombranti o RAEE porta a porta, per ogni intervento e per ogni giorno di ritardo
€ 200,00
7. Per ritardo nella consegna dei contenitori di cui all'**ART. 71 – FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA** rispetto al termine richiesto dall'ufficio comunale, per ogni giorno di ritardo
€ 250,00
8. Per ogni ora di ritardo (fino ad un limite massimo di due ore) nel completamento di una raccolta porta a porta entro i termini previsti dai rispettivi articoli di cui alla Parte II Capo 2 per ogni ora per ogni raccolta
€ 1.500,00

9. Per ogni ritardo superiore alle 2 ore nel completamento di una raccolta porta a porta entro i termini previsti dai rispettivi articoli di cui alla Parte II Capo 2 per ogni giorno per ogni raccolta € 6.000,00
10. Per ogni ora di ritardo (fino ad un limite massimo di due ore) nel completamento delle raccolte per le utenze non domestiche entro i termini previsti dai rispettivi articoli di cui alla Parte II Capo 2 per ogni ora per ogni raccolta € 2.000,00
11. Per mancata consegna ai comuni del calendario ecologico entro il 15/11 come da successivo ART. 42 - **CALENDARIO ECOLOGICO**, per ogni comune, per ogni anno € 1.000,00 per comune
12. Per mancato ritiro di frazioni differenziate di rifiuto o di frazione secca presso le utenze aggiuntive di cui al successivo ART. 49 - **RACCOLTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZiate RACCOLTE PORTA A PORTA – SERVIZIO AGGIUNTIVO**, per ogni utenza € 400,00
13. Per mancata consegna delle statistiche riepilogative mensili di cui all'ART. 37 - **TENUTA DEI REGISTRI, STATISTICHE, REPORTISTICHE E MUD** entro i termini stabiliti, per ogni giorno di ritardo € 200,00
14. Per mancata consegna del report annuale sull'andamento dell'appalto di cui all'ART. 37 - **TENUTA DEI REGISTRI, STATISTICHE, REPORTISTICHE E MUD** entro i termini stabiliti, per ogni giorno di ritardo € 200,00
15. Per mancata consegna del Modello Unico di Dichiarazione oppure della statistica provinciale entro i termini stabiliti all'ART. 37 - **TENUTA DEI REGISTRI, STATISTICHE, REPORTISTICHE E MUD** per ogni giorno di ritardo € 1.000,00
16. Per mancato rispetto degli orari e dei giorni previsti per l'apertura del centro di raccolta, per ogni ora € 500,00
17. Per mancato rispetto dei termini e delle condizioni contenuti nel progetto offerta, per ogni violazione (a seconda della gravità, su determinazione insindacabile del Responsabile del Procedimento) da € 500,00 a € 15.000,00
18. Per ogni altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicata nel presente articolo (a seconda della gravità, su determinazione insindacabile del Responsabile del Procedimento) da € 100,00 a € 10.000,00.
19. Nel caso di recidiva nel periodo di un mese, le penali saranno raddoppiate.
20. Le sanzioni si assommano, fino alla concorrenza massima per l'intera durata dell'appalto, pari al 10% dell'importo contrattuale, e non escludono l'addebito per l'intervento sostitutivo previsto dall'ART. 16 - **ESECUZIONE D'UFFICIO** del presente Capitolato d'appalto e degli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Amministrazione Comunale in dipendenza di un'esecuzione trascurata.
21. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione (nei modi specificati al successivo ART. 16 - **ESECUZIONE D'UFFICIO**) dell'inadempienza alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione, ferma restando la facoltà di esecuzione sostitutiva d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'ART. 16 - **ESECUZIONE D'UFFICIO**.
22. L'ammontare della sanzione sarà ritenuto sul primo rateo dei pagamenti in scadenza.

ART. 16 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Verificandosi deficienze ed abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato tramite posta elettronica certificata, non ottemperi agli obblighi ricevuti, ogni Amministrazione comunale avrà facoltà, trascorsi 2 giorni dalla diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.
2. In tali casi il Comune si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti, sull'Appaltatore.
3. Il recupero delle somme, gravate delle spese generali nella misura minima del 9%, avviene con trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito. È fatto salvo il diritto di escutere la cauzione definitiva, nonché il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatti salvi i casi disciplinati per legge per i quali vi è l'obbligo di risoluzione del contratto, si potrà procedere alla risoluzione del contratto:
 - a) nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 108 del D.lgs. 50/16;
 - b) per comportamenti dell'appaltatore, accertati dal DEC, che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato, nonché per tutte le altre ipotesi di inadempimento previste nel presente Capitolato;
 - c) per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto dovute a negligenza dell'appaltatore alle quali lo stesso non abbia provveduto dopo il termine fissato dal DEC.
2. Nel caso b), a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni Comune, salvo l'applicazione del disposto dell'ART. 15 – **PENALI** del presente capitolato, può procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
 - b1. applicazione di 5 (cinque) penalità di cui all'ART. 15 – **PENALI** nel periodo di un mese oppure di 10 (dieci) penalità di cui all'ART. 15 – **PENALI** nel periodo di un trimestre;
 - b2. quando l'importo delle penalità applicate sia superiore ad un decimo (10%) del valore contrattuale;
 - b3. arbitrario abbandono da parte dell'appaltatore dei servizi contrattuali per più di due giorni;
 - b4. quando senza il consenso dell'Amministrazione comunale l'appaltatore avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al contratto;
 - b5. mancata disponibilità entro il termine fissato, di tutti i locali del cantiere di cui all'ART. 28 - **INSTALLAZIONE CANTIERE DI SERVIZIO**.
 - b6. mancato mantenimento della cauzione definitiva per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;
 - b7. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
 - b8. mancata ripresa del servizio a seguito di interruzione, entro i termini fissati dal Comune fatti salvi i casi di forza maggiore.

3. È comunque fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra ogni Comune e l'Appaltatore, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, se non sanabili per effetto di mediazione da parte della Comunità Montana, e successivamente mediante accordo bonario, così come definito dagli artt. 205 e 206 del D.lgs. 50/2016, sono di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativa, in base alla giurisdizione di appartenenza del comune interessato dalla vertenza. Non si applica l'istituto dell'arbitrato.

ART. 19 - TRIBUTI INERENTI IL SERVIZIO

1. I proventi derivanti dall'applicazione della TARI o altra denominazione del tributo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, ovvero della tariffa, per i comuni che la applicheranno nel corso di vigenza del presente contratto, sono di pertinenza dei Comuni e sono riscossi dai competenti uffici comunali.

ART. 20 - SPESE

1. Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'appaltatore. Sono altresì a suo carico le spese per la tassa di registrazione del contratto, bolli, diritti, ecc.

CAPO 2 PRINCIPI DEL CAPITOLATO

ART. 21 – PROPRIETA' DEI RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti raccolti nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato sono di esclusiva proprietà dei singoli Comuni, che ne disporranno come indicato ai successivi articoli.

ART. 22 – PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE – PREMI e Fattore di sharing

1. L'Appaltatore è corresponsabile della buona riuscita dei servizi di igiene urbana e del miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata del Comune e possibilmente del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti per legge, sia in termini di qualità che di quantità dei materiali raccolti.
2. Pertanto, il singolo comune riconoscerà all'appaltatore una quota parte dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti sia che essi vengano venduti sul mercato sia che essi siano conferiti ai consorzi di filiera nel limite percentuale massimo definito dal fattore di sharing stabilito dall'ETC.
3. La parte residuale dei proventi verrà portata in ulteriore deduzione al corrispettivo dovuto all'appaltatore e si ritiene già compreso all'interno del prezzo a corpo stabilito per i rispettivi servizi, come meglio specifico negli articoli a loro relativi, sia per la raccolta sul territorio che presso il centro di raccolta
4. La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti sia nel servizio porta a porta che presso l'eventuale centro di raccolta -ove presente e gestito dall'Appaltatore- è dello stesso; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, recupero o valorizzazione o dai consorzi di filiera relativamente ai rifiuti da imballaggio, conseguenti alla parziale o mancata idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.

ART. 23 – COMUNICAZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RECUPERO O VALORIZZAZIONE

1. Tutti gli impianti di smaltimento, recupero o valorizzazione (intendendo con quest'ultimo termine impianti di recupero che comportano un guadagno economico per il comune) presso i quali l'Appaltatore conferirà i rifiuti oggetto del presente appalto dovranno essere in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi di legge per le tipologie e i quantitativi di rifiuti ivi conferiti. Tali impianti dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione comunale con cadenza annuale.

2. A tale scopo entro il 1° novembre di ogni anno per ciascuno degli impianti di smaltimento, recupero e/o valorizzazione ai quali l'Appaltatore conferirà i rifiuti nell'anno successivo, dovranno essere comunicati:
 - ⇒ L'oggetto del contratto
 - ⇒ il nominativo, la sede legale e la sede operativa dell'impianto;
 - ⇒ l'importo complessivo del contratto;
 - ⇒ gli estremi dell'autorizzazione posseduta dall'impianto ai sensi del D.Lgs. 152/06;
 - ⇒ l'impianto sostitutivo, come indicato al paragrafo 4, comprensivo di nominativo, sede legale e operativa e estremi autorizzativi ai sensi del D.Lgs. 152/06;
3. Nel caso in cui nel corso dell'anno l'Appaltatore voglia modificare uno o più impianti di conferimento, lo stesso ne deve preventivamente informare il Comune, comunicando i dati elencati al paragrafo 2. Tali modifiche non potranno in alcun caso comportare un aumento dei costi.
4. È inoltre a carico dell'Appaltatore il reperimento di impianti alternativi da utilizzare in caso di fermo impianto di quelli dichiarati, in modo tale che non vi siano interruzioni nella continuità dello smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti che possano creare disagi agli utenti. Per tale motivo in aggiunta agli impianti individuati dovranno essere indicati degli impianti 'sostitutivi' da utilizzare in caso di fermo impianto dell'impianto principale.

ART. 24 - CLAUSOLA DI VERIFICA DEI PREZZI DEGLI IMPIANTI

1. E' comunque fatta salva la facoltà da parte dell'Appaltatore, qualora reperisse sul mercato impianti a prezzi più vantaggiosi, di proporre il conferimento a impianti a un prezzo di smaltimento/recupero più basso di quello offerto in sede di gara e/o al prezzo risultante dall'applicazione per quell'anno della revisione prezzi di cui al precedente **ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI**.
2. Qualora nel corso di validità del presente appalto, venissero introdotte a livello nazionale disposizioni in merito alla determinazione dei prezzi di conferimento agli impianti di smaltimento/recupero, i prezzi di smaltimento/recupero verranno adeguati - previo accordo con i Comuni e la Comunità Montana (sia nel caso siano superiori che inferiori ai prezzi determinati dalle disposizioni ARERA), fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di cui al precedente paragrafo.

ART. 25 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto del presente capitolato d'appalto, meglio descritti nella successiva Parte II – CONDIZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO sono distinti, a seconda del carattere che assumono per il comune, in obbligatori e facoltativi. Si riportano di seguito le relative definizioni.
2. **OBBLIGATORI**: sono i servizi che il singolo comune si obbliga ad affidare per l'esecuzione all'appaltatore. Il comune si impegna comunque a rispettare l'obbligo di svolgimento della raccolta differenziata. Nei singoli articoli dei servizi obbligatori saranno indicati eventuali particolari condizioni di attivazione riguardanti gli stessi.
3. **FACOLTATIVI**: servizi marginali rispetto ai servizi oggetto del presente contratto che il Comune, in base alle esigenze contingenti, può decidere di affidare all'Appaltatore, di svolgere in proprio, mediante convenzione con altri enti pubblici oppure mediante

convenzione con cooperative sociali senza che l'Appaltatore possa opporsi o avanzare pretese di carattere economico a riguardo.

ART. 26 – DEFINIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI

1. I costi dei servizi riportati nella successiva Parte II – CONDIZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO posti a base d'asta sono indicati nell'Allegato E. Per ogni articolo viene indicato:

- l'articolo a cui fa riferimento,
- il titolo dell'articolo stesso,
- l'unità di misura
- A - il costo unitario del servizio a base d'asta soggetto a ribasso
- B - i costi per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso d'asta come calcolati in base al D.U.V.R.I. allegato sub D;
- C - il costo complessivo (Somma costo unitario e costo per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta)

L'Appaltatore ovviamente praticherà per ciascun servizio un costo pari a quello risultante dalla somma tra il prezzo riportato in colonna A (costo unitario del servizio soggetto a ribasso), diminuito in base al ribasso unico offerto in sede di gara, e il prezzo della colonna B, costo per la sicurezza da rischi interferenti, non soggetto a ribasso d'asta.

2. I singoli costi sono espressi nelle unità di misura indicate per ciascuna tipologia di servizio nell'articolo corrispondente. Le tipologie di unità di misura sono di seguito descritte.
3. Canone mensile: il prezzo posto a base d'asta è un prezzo a corpo riferito alle prestazioni richieste mensilmente per il servizio descritto nel relativo articolo ed è distinto per ciascuno dei comuni.
4. Canone a servizio per utenza: tali servizi verranno attivati con presenza di un numero minimo garantito di utenze da servire, come indicato negli articoli relativi alla descrizione di tale servizio. Si precisa che il numero minimo di utenze da servire dovrà essere calcolato con riferimento non solamente al singolo comune ma alla somma dei servizi richiesti da più comuni.
5. Servizi di smaltimento e/o recupero: il riconoscimento di tali costi verrà effettuato sulla base del peso effettivamente conferito o venduto. Farà fede il peso risultante dai documenti accompagnatori (f.i.r. o SISTRI), con ripartizione dei rifiuti a carico dell'Appaltatore secondo le risultanze delle pesate campione svolte come previsto dal successivo **ART. 40 - MONITORAGGIO QUANTITATIVO** nel caso di trasporto di rifiuti provenienti da più comuni, volte ad identificare la quantità proveniente da ciascun comune).
6. servizi a prestazione (ad esempio: per numero di ore di servizio svolte, etc.): tali servizi verranno pagati a rimborso in base al numero di interventi effettuati, secondo quanto meglio dettagliato nella descrizione di ciascun servizio. A tale scopo al prospetto mensile compilato ai sensi del precedente **ART. 13 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI** dovrà essere allegato un prospetto riassuntivo redatto secondo uno schema tipo concordato con la Comunità Montana, contenente:
 - a. per le prestazioni orarie: ora di inizio del lavoro, ora di fine, tipologia di lavoro effettuato, con eventualmente le bolle di lavorazione relative controfirmate da un dipendente comunale;
 - b. per le prestazioni ad intervento: per ogni servizio, la data o le date in cui è stato svolto, il numero di interventi effettuati in ciascun giorno, le parti del territorio comunale in cui si è svolto;
 - c. per le prestazioni a chilometro: per ciascun intervento, il percorso seguito e il numero dei km percorsi.

8. Si precisa che per i servizi a prestazione i cui costi vengono pagati a ore o a chilometri, i costi verranno riconosciuti al netto del percorso di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, il quale sarà a carico dell'Appaltatore.
9. Nel caso in corso di appalto i comuni di Dizzasco e/o Ponna intendessero attivare il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, i costi del canone annuale di cui all' **ART. 48 - RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI SECCO, UMIDO, PLASTICA/LATTINE E CARTA** e/o del canone annuale di cui all'**ART. 51 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO** saranno determinati come segue:

Comune di Dizzasco	canone annuale pari a 1,237 x canone annuale di Cerano
Comune di Ponna	canone annuale pari a 1,061 x canone annuale di Blessagno
10. Nel caso in corso di appalto il Comune di Laino intendesse attivare il servizio di raccolta porta a porta del vetro, i costi del canone annuale di cui all'**ART. 51 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO** saranno determinati come segue:

Comune di Laino	canone annuale pari al canone annuale di Cerano
-----------------	---

CAPO 3 ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 27 - ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Si intendono compensati nell'insieme dei servizi affidati, senza che per essi l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi, gli obblighi e gli oneri posti a carico dell'Appaltatore descritti nel presente capo, nonché tutti gli oneri conseguenti all'esecuzione del capitolato d'appalto per i quali non sia esplicitamente previsto un compenso.

ART. 28 - INSTALLAZIONE CANTIERE DI SERVIZIO

1. La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà disporre, a decorrere dal 01 marzo 2021, di idonei fabbricati siti entro una distanza massima di 30 km misurati convenzionalmente dalla sede della Comunità Montana Lario Intelvese a Centro Valle Intelvi - da adibire a: deposito attrezzature, rimessaggio dei veicoli, spogliatoio per le maestranze, servizi igienici e quanto previsto dal C.C.N.L. della categoria.
2. Tutti i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza del contratto.

ART. 29 - RESPONSABILE TECNICO-ORGANIZZATIVO

1. Il responsabile tecnico-organizzativo dei servizi indicato dall'Appaltatore sarà considerato a tutti gli effetti come rappresentante dell'appaltatore stesso.
2. È a carico del responsabile:
 - ⇒ la fornitura e l'invio di tutti i dati statistici inerenti ai servizi;
 - ⇒ la tenuta e compilazione dei registri e dei formulari prescritti per legge;
 - ⇒ la sottoscrizione quale supervisore tecnico-giuridico di tutti i documenti d'accompagnamento dei rifiuti e di ogni altro documento;
 - ⇒ assicurare il corretto adempimento delle condizioni contrattuali ed il rispetto di tutte le norme in materia, presenti e future;
 - ⇒ la sorveglianza delle attività di raccolta e trasporto delle diverse tipologie di rifiuto in tutte le fasi del servizio, assicurando il rigoroso rispetto della normativa vigente;
 - ⇒ la responsabilità del personale e della sua formazione.

ART. 30 - COMUNICAZIONE DATI DELL'APPALTATORE

1. Trenta giorni prima dell'inizio dei servizi oggetto del presente capitolato dovranno esser comunicati i seguenti dati alla Comunità Montana e a ciascun comune elencato all'ART. 1 – **OGGETTO DELL'APPALTO**:
 - a) numeri di telefono ed e-mail dell'ufficio dell'Appaltatore presso il quale dovranno essere inoltrate le richieste di intervento e le segnalazioni dei disservizi, con nominativo del dipendente referente;
 - b) numeri di telefono, e indirizzo pec dell'ufficio dell'Appaltatore presso il quale dovranno essere inoltrate le sanzioni applicate ai sensi dell' ART. 15 – **PENALI**, con nominativo del dipendente referente;
 - c) numeri di telefono, ed e-mail dell'ufficio dell'Appaltatore che si occuperà della redazione delle statistiche, della compilazione dei registri e dei formulari, nonché della eventuale predisposizione del MUD ai sensi del successivo ART. 37 - **TENUTA DEI REGISTRI, STATISTICHE, REPORTISTICHE E MUD**, con nominativo del dipendente referente;
 - d) numeri di telefono, ed e-mail dell'ufficio dell'Appaltatore che si occuperà della gestione della fatturazione, con nominativo del dipendente referente;
 - e) nominativo del responsabile organizzativo di cui al precedente ART. 29 - **RESPONSABILE TECNICO-ORGANIZZATIVO** e del suo vicario, dei rispettivi numeri di telefono cellulare e di ufficio, nonché indirizzo e-mail.
2. In caso di modifica dei dati inizialmente comunicati nel corso di validità del presente capitolato, l'Appaltatore ne dovrà dar comunicazione ai comuni con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di inizio del cambiamento.

ART. 31 - MATERIALI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E MANUTENTIVI – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

1. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, nolo, ecc. dei materiali occorrenti per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché la fornitura di impianto e di esercizio, d'ufficio, cancelleria, formulari, registri, software, hardware, bollettari, stampati, ecc. saranno a carico dell'Appaltatore.
2. Sono totalmente a carico dell'Appaltatore gli oneri di provvedere agli adempimenti amministrativi assicurativi e tributari, al rifornimento di carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi di carrozzeria ed in genere a tutti gli interventi necessari al funzionamento ed alla conservazione ottimale dei veicoli e delle altre attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio per tutta la durata del contratto, comprese le periodiche revisioni.
3. L'appaltatore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni acquisite e di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto del presente appalto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente agli utenti finali del servizio.
4. In particolare, l'Appaltatore si impegna a:
 - a) garantire che i dati e le informazioni eventualmente acquisiti siano utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto;
 - b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo; ovvero nel caso ciò avvenga per esigenze connesse alle prescrizioni del presente capitolato a comunicare tempestivamente tale condizione;

- c) garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente contratto;
 - d) fornire tempestivamente l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del contratto;
 - e) comunicare tempestivamente, a richiesta dei Comuni, l'elenco del personale ovvero di ditte terze che, direttamente o indirettamente, svolgono mansioni che comportano l'accesso a dati sensibili;
 - f) garantire l'applicazione dei diritti degli interessati;
 - g) in linea generale garantire che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e alle disposizioni normative nazionali che verranno successivamente emanate.
5. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà l'appaltatore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e sub-contraenti, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti.
 6. L'appaltatore consente esplicitamente ai Comuni l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e consente espressamente la comunicazione dei propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione dell'appalto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
 7. L'Appaltatore e i Comuni di Alta Valle Intelvi, Blessagno, Centro Valle Intelvi, Cerano, Dizzasco, Laino, Pigra, Ponna e Schignano prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali.

ART. 32 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. L'Appaltatore è tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti al momento della partecipazione alla gara d'appalto nonché ad adeguare i servizi di cui al presente appalto alle loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono richiamate in particolare, in via non esaustiva ed a titolo meramente indicativo, le seguenti normative con indicazione delle leggi vigenti al momento dell'approvazione del capitolato:
 - ⇒ le norme in materia di appalti (D.Lgs. 50/2016 e – ove applicabili – le Linee Guida ANAC);
 - ⇒ le norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
 - ⇒ le leggi e disposizioni in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/06; L.R. 26/03, Programma Regionale e Programma Provinciale Gestione Rifiuti, Regolamenti e Ordinanze comunali).
3. L'appaltatore dovrà inoltre rispettare le norme contenute nel presente capitolato e in particolare nell'esecuzione del servizio dovrà prendere visione delle interferenze nello svolgimento del servizio di cui al successivo DUVRI allegato sub D e comunicare entro 30 giorni dalla data di affidamento del servizio le procedure che intende adottare in merito, al fine dell'integrazione del D.U.V.R.I.
4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, circolari, ordinanze e deliberazioni, statali, provinciali, comunali, di autorità non territoriali (quali A.T.S., A.R.P.A., comando VV.FF., Carabinieri Forestali ecc.) che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza all'appalto, ivi compresi i regolamenti comunali nonché le circolari e le deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale gestori ambientali istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 33 - PERSONALE DI SERVIZIO

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i servizi di cui al presente appalto applicando per il personale addetto i vigenti contratti nazionali collettivi di settore.
2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale; esso è tenuto, a termini di legge, con particolare riferimento all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto dell'art. 6 del CCNL FISE 05.06.2017, e del CCNL UTILITALIA (ex FEDERAMBIENTE), a prendere in carico il personale dell'impresa appaltatrice cessante che ne ha maturato i requisiti; a tale riguardo si allega sub C l'elenco non nominativo del personale che l'impresa cessante ha dichiarato essere stato continuativamente addetto ai servizi, inclusivo di inquadramento, mansioni e qualifica, data di assunzione, eventuale percentuale di utilizzo, eventuali accordi collettivi aziendali a carattere economico goduti, anzianità maturata nella posizione parametrica B, ente previdenziale di appartenenza ed eventuale incidenza straordinari.
3. Per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale effettivo in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio.
4. L'Appaltatore dovrà, comunque, assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio, anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio, garantendo le necessarie sostituzioni del personale assente.
5. In periodi di maggior afflusso turistico (festività pasquali, mesi da Giugno a Settembre, sagre, fiere) o qualora circostanze eccezionali lo richiedessero, gli addetti dovranno essere opportunamente aumentati a cura e spese dell'appaltatore in modo che sia garantito un servizio efficiente.
6. L'Appaltatore s'impegna ad osservare tutte le disposizioni del proprio C.C.N.L., e conseguentemente ad inquadrare e retribuire regolarmente i propri dipendenti secondo l'inquadramento comunicato, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, tenendo comunque indenne i comuni di Alta Valle Intelvi, Bressano, Centro Valle Intelvi, Cerano, Dizzasco, Laino, Pigra, Ponna, Schignano da qualunque conseguenza negativa che dovesse scaturire a seguito della mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli impegni e degli obblighi di cui innanzi.
7. L'Appaltatore s'impegna, altresì, ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti i propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
8. L'Appaltatore deve assicurare l'informazione e la formazione del personale impegnato nel territorio oggetto dell'affidamento secondo quanto previsto al successivo **ART. 34 - CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI**.
9. Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto, sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore.
10. Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà collaborare con gli Uffici Comunali nelle operazioni relative all'identificazione dei conferimenti non conformi individuati nelle fasi di raccolta.
11. L'Appaltatore è tenuto a fornire al proprio personale gli indumenti stagionali di lavoro e quelli di consumo, secondo le dotazioni contemplate dal C.C.N.L. di categoria vigente e quanto previsto per l'igiene e la sicurezza sul lavoro. Tutto il personale dovrà indossare, durante le ore di servizio, la divisa fornita dall'Appaltatore, sulla quale dovrà essere chiaramente visibile il logo dell'Appaltatore.

12. In particolare, per il personale che opera su strada, le divise dovranno essere conformi ai requisiti previsti per gli indumenti ad alta visibilità dalla normativa EN 471.
13. Il personale che avrà un rapporto diretto con l'utenza, in particolare i dipendenti in servizio presso il centro di raccolta o comunque i dipendenti che svolgono servizi per i quali ciò è stato richiesto espressamente dal comune, dovranno indossare ben visibile un cartellino identificativo dove sia riportato in maniera chiara il nome e cognome del dipendente, la foto identificativa, il ruolo da lui svolto ed il nome dell'Appaltatore.
14. In tutti gli altri casi, ai sensi del co. 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il personale occupato dall'Appaltatore e/o da eventuali imprese subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, che dovrà essere esibito a richiesta dei funzionari incaricati dalle Amministrazioni Comunali.
15. L'appaltatore dovrà comunicare almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'appalto ai comuni l'elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto, nel quale saranno specificati qualifica e livello retributivo.
16. Ha inoltre l'obbligo, in caso di richiesta da parte dei comuni, di produrre i rapportini comprovanti l'avvenuto servizio, i moduli e le schede previste per la gestione del personale e l'organizzazione dei servizi.

ART. 34 - CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI

1. L'Appaltatore deve garantire l'idonea formazione dei propri dipendenti impiegati nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.
2. I corsi di formazione dovranno riguardare:
 - ↳ le tipologie di materiali raccogliibili in base alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme degli organismi preposti (ad esempio consorzi di filiera);
 - ↳ le modalità di raccolta, così come previste dal presente capitolato d'appalto e dai regolamenti comunali vigenti;
 - ↳ il comportamento da tenere nei confronti degli utenti e durante lo svolgimento del servizio.
3. Qualora nel corso di vigenza dell'appalto venissero a modificarsi alcune modalità del servizio, sia per quanto riguarda le tipologie di materiali raccogliibili che per le modalità di raccolta, dovrà essere predisposto un nuovo corso di formazione.
4. Ai corsi dovranno partecipare obbligatoriamente gli addetti alla raccolta porta a porta delle diverse tipologie di rifiuti ed i dipendenti a cui potrà essere affidata la guardiania dei centri di raccolta comunali. A seguito di esplicita richiesta dell'amministrazione comunale, l'Appaltatore non potrà tuttavia rifiutare di estendere tali corsi anche a dipendenti addetti ad altri servizi la cui esecuzione sia stata affidata all'Appaltatore da parte del comune.
5. I corsi di formazione indicati dovranno essere svolti entro i primi due mesi di vigenza del presente appalto e essere ripetuti con cadenza almeno triennale.
6. Il calendario, il contenuto dei corsi ed i nomi e referenze dei docenti dovranno essere comunicati e concordati con i Comuni almeno 20 giorni prima della data o delle date di inizio dei corsi stessi. Entro 15 giorni dalla fine del corso dovranno essere comunicati ai Comuni i nominativi delle persone che vi hanno partecipato, gli incarichi che gli stessi ricoprono ed i comuni presso i quali espletano il servizio.
7. Tali corsi di formazione dovranno essere aperti anche alla partecipazione di dipendenti comunali (almeno in numero di 1 ogni 500 abitanti), i cui nominativi verranno indicati dai singoli comuni entro i 10 giorni successivi alla comunicazione del calendario dei corsi. Resta inteso che i comuni che non si avvarranno di questa facoltà non potranno richiedere alcun rimborso.

ART. 35 - CARATTERISTICHE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE

1. Il servizio è gestito mediante l'organizzazione dei fattori produttivi a rischio dell'Appaltatore con proprio personale, automezzi ed attrezzature.
2. L'Appaltatore dovrà disporre a decorrere dalla data di inizio dell'appalto di tutti i materiali, automezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento del Servizio.
3. L'Appaltatore dovrà inoltre assicurare la corretta manutenzione di materiali, automezzi ed attrezzature necessari per assicurare lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto.
4. Il numero e la tipologia di automezzi ed attrezzature dovranno essere tali da garantire la perfetta esecuzione nei modi e nei tempi di tutto quanto previsto nel presente capitolato.
5. Ai fini di garantire il rispetto di quanto disposto dai criteri ambientali minimi per il servizio di igiene urbana di cui al DM Ambiente 13/2/14, dovranno essere utilizzati per i servizi porta a porta almeno n° 7 automezzi con motorizzazione Euro 5 o superiore oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl – n° 1 compattatore – n° 3 motocarri a vasca – n° 3 mezzi a vasca (porter o similari) di piccole dimensioni.
6. I mezzi da utilizzarsi elencati al precedente punto devono essere mezzi di recente immatricolazione (non prima del 2020) e devono essere utilizzati espressamente per lo svolgimento dei servizi presso la Comunità Montana. A tale scopo tali mezzi dovranno riportare il logo e il nome della Comunità Montana. Tali mezzi dovranno entrare in servizio entro e non oltre 150 gg dalla data di inizio dell'appalto.
7. I veicoli a motore dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge in materia di circolazione stradale, opportune polizze assicurative, tasse di possesso, carta di circolazione con annotate le debite revisioni e dovranno essere dotati delle omologazioni previste per legge.
8. Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati (dimensioni massime e diametro di sterzata) dovranno essere tali da consentire agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente e delle peculiari caratteristiche del territorio.
9. Tutti gli automezzi e le attrezzature utilizzati dall'Appaltatore dovranno essere sempre in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica. In particolare dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima:
 - a) Tutte le parti di carrozzeria dovranno essere prive di ammaccature.
 - b) Tutte le attrezzature e i veicoli dovranno essere in perfetto stato di efficienza. In particolare dovranno essere attentamente curati gli accoppiamenti tra cassone e portella di carico, l'efficienza delle guarnizioni e tutte le saldature in genere, in modo da garantire in ogni momento ed in qualsiasi condizione la perfetta tenuta ai liquami e l'assoluta assenza di percolamento anche e soprattutto per i veicoli che raccolgono rifiuti sul territorio, siano essi mezzi satellite oppure i compattatori impiegati come stazione ricevente dai mezzi satellite.
 - c) Tutti i dispositivi di sicurezza previsti per le macchine operatrici dovranno essere in perfetto stato di funzionamento.
10. Il fermo veicoli o attrezzature per riparazioni o manutenzioni non deve costituire motivo di impedimento per la regolare esecuzione del servizio: per tale motivo l'Appaltatore deve assicurare all'interno del proprio parco mezzi la presenza di mezzi e attrezzature sostitutivi aventi analoghe caratteristiche.
11. Per tutti gli automezzi, a eventuale richiesta del DEC, dovrà essere fornita attestazione dell'avvenuta revisione periodica, con esito positivo.
12. Gli automezzi a carico posteriore utilizzati per il prelievo dei rifiuti dovranno essere dotati di triplo sistema alzata/contenitore e precisamente: attacco DIN ed attacco a rastrelliera/pettine per la presa contemporanea di due bidoni da 360 lt.

13. Ogni automezzo dovrà essere corredato di tutti gli attrezzi necessari per l'espletamento del servizio ed in particolare di almeno una scopa, una pala ed un mastello.
14. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere a sostituire gli automezzi e/o le attrezzature qualora ciò si rendesse necessario. Tutte le spese derivanti da acquisto, manutenzione e sostituzione di mezzi, materiali ed attrezzature resteranno a totale carico dell'Appaltatore.
15. Tutti gli automezzi dovranno:
 - I. prevedere uno standard di manutenzione tale da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - II. prevedere uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all'appalto che assicuri la perfetta tenuta delle vasche di raccolta dei liquami;
 - III. prevedere uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all'appalto che assicuri livelli di rumorosità dei motori e delle attrezzature degli automezzi rispettivamente non superiori ai limiti previsti dalla carta di circolazione e dalla direttiva macchine in materia di emissioni acustiche.
16. Ciascuna fase di manutenzione dovrà essere annotata in ordine cronologico su un registro, da esibire su richiesta al DEC.
17. In particolare, qualora il Comune dovesse riscontrare durante il corso dell'appalto, la mancata osservanza di quanto sopra previsto, all'Appaltatore potrà essere richiesta la presentazione di un cronoprogramma di azioni correttive da attuare.
18. L'appaltatore dovrà dimostrare, trenta giorni prima di iniziare il servizio, di avere la disponibilità di tutti i mezzi, materiali ed attrezzature di cui deve essere fornito in modo che possano essere sottoposti a eventuale controllo da parte del Comune.
19. L'Appaltatore si assume l'onere di provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi e tributari, al rifornimento di carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi necessari al funzionamento ed alla conservazione ottimale dei veicoli e delle attrezzature per tutta la durata del contratto, comprese le periodiche revisioni.

ART. 36 - ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

1. L'Appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone, animali e cose, nonché ad opere e servizi pubblici.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere tutti i contatti con le competenti Autorità in merito alla sicurezza e all'igiene del lavoro, quali Ispettorato del lavoro, INAIL, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc., al fine di poter garantire il rispetto della legislazione vigente.
3. L'Appaltatore solleva comunque da ogni responsabilità civile e penale i comuni di Alta Valle Intelvi, Blessagno, Centro Valle Intelvi, Cerano, Dizzasco, Laino, Pigra, Ponna, Schignano ed il personale da essi preposto alla supervisione tecnica, per qualunque danno a persone, animali o cose, durante l'intero periodo di appalto.
4. L'Appaltatore è tenuto a contrarre, e mantenere in essere per tutta la durata del rapporto contrattuale e per sei mesi dalla sua cessazione, con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza, una o più polizze assicurative del tipo di seguito specificato, che dovranno dare copertura ai danni di qualsiasi natura per sinistri occorsi in occasione dell'esecuzione del presente contratto, anche se fortuiti; a tale scopo dovrà stipulare un'idonea polizza di responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), con l'estensione nel novero dei terzi dei Comuni della Convenzione e dei loro dipendenti ed essere riferita specificamente all'appalto oggetto del presente contratto.
5. La/le polizza/e dovranno prevedere la rinuncia ad agire in rivalsa verso i Comuni della Convenzione da parte della Società Assicuratrice.

6. Per tutto il periodo di svolgimento pluriennale dei servizi di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni dei quali essa sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
 - ☛ Danni involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali;
 - ☛ danni collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei servizi prestati;
 - ☛ danni che siano attribuibili all'esecuzione dei servizi appaltati, oppure a responsabilità dell'Appaltatore nell'espletamento, o per il mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico.
7. Oltre a quanto sopra le polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore dovranno garantire il risarcimento (capitali, interessi e spese) dei danni e/o incidenti eventualmente subiti dagli utenti privati che si trovino all'interno del centro di raccolta per le operazioni di conferimento dei rifiuti o per qualunque altro motivo, imputabili all'Appaltatore, per la custodia e gestione del Centro di Raccolta da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'ART. 61 – **GESTIONE DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI RACCOLTA** nonché coprire i danni causati da INCENDI, scoppi, e da ogni altro abuso o trascuratezza nella gestione dei predetti centri.
8. Il massimale per sinistro non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per danni a persone e € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per danni a cose.
9. Con la stipulazione dell'assicurazione prescritta, l'Appaltatore non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei servizi previsti.
10. Esso resta per contro obbligato a risarcire qualsiasi danno, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con i servizi.
11. Il tutto fermo restando la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e automezzi di cui all'ART. 35 - **CARATTERISTICHE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE**.
12. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante i sinistri, denunciati direttamente alla stessa, cagionati durante lo svolgimento del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso i terzi e verso i Comuni stessi per qualunque danno arrecato in dipendenza dell'appalto.
13. L'appaltatore dovrà fornire ai comuni copia delle polizze assicurative stipulate per l'intera durata dell'appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
14. La copertura assicurativa dovrà avere validità pari alla esecuzione dei servizi oggetto di appalto.
15. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione delle coperture assicurative anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.
16. In caso di subappalto, le coperture assicurative dell'Appaltatore dovranno contemplare la copertura assicurativa del subappaltatore.

ART. 37 - TENUTA DEI REGISTRI, STATISTICHE, REPORTISTICHE E MUD

1. È a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le pratiche obbligatorie per legge relative alla movimentazione dei rifiuti (compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e registri di carico e scarico e/o adempimenti relativi ad eventuali sistemi informatici introdotti in corso di appalto dal Legislatore), nonché il rilevamento dei dati inerenti i rifiuti prodotti.
2. L'appaltatore dovrà trasmettere al singolo comune, con frequenza mensile, entro il 10 del mese successivo a quello al quale si riferisce il resoconto, un rapporto che evidenzia i quantitativi dei rifiuti gestiti (cioè rifiuti trasportati agli impianti di smaltimento/recupero indicati dai comuni e rifiuti direttamente smaltiti dall'appaltatore stesso) suddivisi nelle diverse frazioni in base al codice CER attribuito e i relativi impianti di conferimento; il riepilogo annuale dovrà essere consegnato entro il 30 gennaio dell'anno successivo. I rapporti di cui al precedente paragrafo dovranno essere forniti via email su file editabile, in formato compatibile con excel.
3. Oltre al resoconto sopra indicato, l'Appaltatore dovrà redigere, con cadenza annuale ai fini dello svolgimento delle operazioni di verifica di conformità di cui al precedente **ART. 14 – VERIFICHE DI CONFORMITA'** un report relativo all'andamento dei servizi appaltati a livello di singolo comune secondo un modello che verrà fornito all'aggiudicatario secondo un modello che verrà fornito all'aggiudicatario. Tale report dovrà essere consegnato ai singoli comuni entro e non oltre il 31/1 per le verifiche.
4. Inoltre l'appaltatore, secondo quanto previsto dai criteri ambientali minimi per il servizio di igiene urbana di cui al DM Ambiente 13/2/14, dovrà trasmettere ai singoli comuni, con cadenza almeno semestrale, una relazione sull'andamento del servizio avente i seguenti contenuti minimi:
 1. Per i servizi di igiene urbana di cui alla successiva Parte II – CONDIZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO:
 - a) Modalità di raccolta dei rifiuti, per comune e numero utenti serviti;
 - b) Orario di apertura del centro di raccolta, ove esistente;
 - c) Quantità di rifiuti delle diverse frazioni giunte mensilmente al centro di raccolta
 - d) Numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti
 - e) Numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta e per quella stradale
 - f) numero e tipo dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, indicando chiaramente per ciascun tipo di materiale raccolto, numero e alimentazione dei mezzi utilizzati, evidenziando i mezzi Euro 5 oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl
 - g) numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni, evidenziando eventuali modifiche di orari di prestazione in funzione del mese dell'anno.
 2. descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti secondo quanto previsto all' **ART. 41 - CAMPAGNE INFORMATIVE**;
 3. quantitativi di rifiuti prodotti, in particolare
 - a) per ciascuno dei comuni dove viene svolta la raccolta porta a porta quantitativi dei rifiuti misurati secondo quanto riportato al successivo **ART. 40 - MONITORAGGIO QUANTITATIVO** suddivisi nelle diverse frazioni, anche in rapporto alle diverse tipologie di utenti;
 - b) per ciascuno dei comuni dove viene svolta la raccolta mediante punti di conferimento collettivo, quantitativi dei rifiuti misurati secondo quanto riportato al successivo all' **ART. 40 - MONITORAGGIO QUANTITATIVO** suddivisi nelle diverse frazioni;
 - c) eventuale quantità di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale, in rapporto alle aree di provenienza.

4. ogni altra informazione necessaria per la compilazione del MUD o documento equivalente.
5. Potrà inoltre essere richiesto da parte dei singoli comuni - a carico dell'Appaltatore - la compilazione della statistica dell'Osservatorio Rifiuti annuale (cosiddetto modello O.R.S.O.) e del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, che dovranno essere consegnati al comune 15 giorni prima della data di scadenza per la consegna prevista dalla legge (per il MUD) o dalle disposizioni della Provincia (per la statistica annuale), per la preventiva verifica; i singoli comuni si impegnano a far pervenire i dati necessari non in possesso dell'Appaltatore 30 giorni prima del termine fissato dalla legge per la consegna del MUD, e dalla provincia/regione per la statistica annuale dell'Osservatorio.
6. Compete all'Appaltatore fornire al comune il PEF grezzo redatto secondo le disposizioni di ARERA vigenti, in base a quanto disposto dalla legislazione vigente, comprensivo di tutti i dati necessari per la verifica della congruità dello stesso, anche sulla base di prospetti che potranno essere forniti dai Comuni.
7. L'Appaltatore dovrà fornire al comune il piano economico finanziario almeno 90 gg prima della scadenza del termine di presentazione del bilancio annuale del comune (31/12 dell'anno precedente all'annualità di riferimento) e quindi almeno entro il 30/9 di ciascun anno precedente a quello al quale si riferisce.
8. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire ai comuni tutti i dati necessari alla compilazione di questionari richiesti da altri enti (es questionario SOSE ministeriale), sulla base dei prospetti che verranno inviati dal Comune.

ART. 38 – CARTA DEI SERVIZI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 26/03, è a carico dell'Appaltatore, in qualità di soggetto erogatore del servizio, la predisposizione di una carta dei servizi, avente i contenuti minimi previsti dal citato articolo e redatta secondo il modello approvato con DGR n° 8/6144 del 12/12/2007. La carta dei servizi, deve essere unica per tutti i Comuni di Alta Valle Intelvi, Blessagno, Centro Valle Intelvi, Cerano, Dizzasco, Laino, Pigra, Ponna, Schignano; per le eventuali parti che cambiano da comune a comune dovrà essere riportata una tabella riassuntiva con i dati dei singoli comuni.
2. Il testo definitivo della carta dei servizi dovrà essere consegnato ai comuni entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione nell'appalto; nei successivi 30 giorni verranno comunicate le richieste di integrazioni o adeguamenti da parte del Comune.
3. Le successive revisioni triennali della carta dei servizi dovranno avvenire con le seguenti tempistiche: consegna della bozza della carta entro il 28/2 e comunicazione delle richieste di integrazioni o adeguamenti da parte del Comune entro il 31/3.
4. Gli oneri di distribuzione relativi alla distribuzione capillare all'utenza (compresi eventuali costi di stampa) sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 39 - ANALISI BIOCHIMICHE E CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA

1. L'appaltatore si assumerà l'onere delle analisi chimiche che si renderanno eventualmente necessarie per:
 - ⇒ la classificazione dei rifiuti ai fini del più corretto smaltimento, con particolare riguardo a eventuali rifiuti rinvenuti abbandonati sul territorio;

- ⇒ la verifica di accettabilità di rifiuti conferiti presso gli impianti di smaltimento/recupero, per i rifiuti per i quali lo smaltimento/recupero è affidato all'appaltatore;
 - ⇒ la classificazione dei rifiuti domestici di cui alla lett. d) co 2 art 184 del D.Lgs. 152/06, fatta salva la facoltà di contro-analisi da parte di laboratori individuati dai Comuni.
2. L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire ai Comuni ogni possibile consulenza tecnico-amministrativa e legale in materia dei servizi affidati, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali e contrattuali.

ART. 40 - MONITORAGGIO QUANTITATIVO

1. Essendo interesse dei Comuni pagare per i rifiuti prodotti dai propri cittadini (in base al principio di responsabilità sulla produzione dei rifiuti), in tutti i casi nei quali l'Appaltatore decida di effettuare la raccolta di una frazione di rifiuti con conferimento in unico mezzo e/o cassone senza possibilità di desumere immediatamente i quantitativi realmente prodotti, per l'Appaltatore è obbligatoria l'effettuazione di pesate campione dei rifiuti provenienti da ciascun comune, volte a determinare con esattezza la produzione quantitativa di ciascun comune per singola tipologia di rifiuto.
2. In particolare sarà obbligatoria l'effettuazione di campagne di pesatura dei rifiuti prodotti da ciascun comune per ciascuna frazione dei rifiuti raccolti (porta a porta o con contenitori stradali) con esclusione dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta, almeno nei seguenti periodi:
 - il primo mese di avvio dell'appalto
 - sei mesi dopo l'avvio della raccolta porta a porta
 - 12 mesi dopo l'avvio della raccolta porta a porta
 - 18 mesi dopo l'avvio della raccolta porta a porta.
3. Ciascuna campagna di pesatura, le cui date dovranno essere preventivamente concordate con i comuni e la Comunità Montana, dovrà essere effettuata in un'unica raccolta di ciascun materiale, e nell'arco di massimo 15 giorni tra la prima e l'ultima raccolta.
4. La pesatura potrà essere effettuata presso le pesche dei Centri di raccolta, ove esistenti, oppure presso pesche pubbliche o di proprietà di privati. L'elenco delle pesche utilizzate deve essere comunicato ai Comuni.
5. È posto inoltre a carico dell'appaltatore l'onere di effettuare pesate campione di altri materiali raccolti, qualora venga richiesto da uno o più comuni.

ART. 41 - CAMPAGNE INFORMATIVE E COMUNICAZIONI CON GLI UTENTI

1. L'Appaltatore dovrà realizzare nel corso di durata dell'appalto una serie di campagne di sensibilizzazione con cadenza almeno biennale.
2. La prima serie dovrà avere inizio entro il 01/06/2021, salvo eventuali diverse date concordate con i Comuni in funzione delle esigenze del territorio.
3. Ciascuna serie di campagne di sensibilizzazione dovrà prevedere:
 - Una campagna rivolta alla generalità degli utenti (sia domestici che non domestici), mediante forme di coinvolgimento della generalità degli utenti (con predisposizione e distribuzione porta a porta di materiale informativo)

- Una campagna rivolta agli studenti (con particolare attenzione agli studenti delle primarie e delle secondarie di primo grado), mediante attività da svolgere direttamente nelle scuole con coinvolgimento degli alunni
4. Le campagne devono essere mirate all'incentivazione della raccolta differenziata ed alla riduzione della produzione di rifiuti.
 5. L'impostazione grafica del materiale oggetto della campagna informativa sarà unica per tutti i comuni, secondo un modello tipo preventivamente concordato e approvato.
 6. Nel caso di campagna informativa mediante distribuzione di materiale informativo cartaceo, questa distribuzione dovrà avvenire porta a porta con oneri di distribuzione a carico dell'Appaltatore.
 7. Eventuali modalità alternative di campagne informative dovranno essere preventivamente approvate dal Comune.
 8. Dovrà essere inoltre predisposto un manuale informativo, da distribuire a tutti gli utenti nella fase di avvio della raccolta porta a porta (cosiddetto 'Dizionario dei Rifiuti') riportante almeno 650 voci diverse, con indicazione per ciascun prodotto della frazione merceologica dei rifiuti in cui va conferito.
 9. L'appaltatore dovrà fornire ed installare in luoghi che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno dell'ingresso di edifici pubblici (almeno nelle sedi dei comuni e delle scuole primarie e secondarie) appositi cartelloni che informino il pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi emanati dal Ministero dell'Ambiente, indicando almeno gli estremi del Decreto di ministeriale di approvazione dei C.A.M. e i dati annuali relativi a produzione di rifiuti, raccolta differenziata e destinazione dei rifiuti raccolti. Su richiesta del Comune in tali cartelloni potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive in materia ambientale. L'impostazione grafica di tali cartelloni, unica per tutti i comuni, dovrà essere preventivamente concordata e approvata dagli stessi.
 10. Entro tre mesi dall'inizio dell'appalto dovrà essere messo a disposizione dell'utenza:
 - ⇒ un numero verde telefonico attivo:
 - In modalità automatica – per 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana
 - Con operatore, almeno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00
 Il numero verde dovrà essere utilizzabile anche per chiamate da telefono Cellulare;
 - ⇒ Un indirizzo e-mail;
 - ⇒ un sito web (anche non esclusivo per i comuni – ad esempio pagine dedicate all'interno del sito web dell'appaltatore).
 11. Alle comunicazioni ricevute tramite internet l'appaltatore dovrà dar riscontro entro 48 ore.
 12. Il sito web messo a disposizione deve rispettare gli standard di cui alla legge 4/2004 ed eventuali modifiche ed integrazioni ovvero nuove normative emanate in materia nel corso di vigenza dell'appalto, le linee guida emanate per i siti della P.A. e le linee guida del WCAG 2.0 e smi.
 13. I contatti telefonici e internet devono permettere agli utenti di:
 - a) Segnalare particolari esigenze, disservizi o criticità nell'erogazione del servizio;
 - b) Ottenere informazioni su:
 - orari e modalità di erogazione dei servizi di raccolta
 - modalità corrette di utilizzo del servizio
 - ubicazione, orario di apertura e materiali raccolti presso il Centro di raccolta intercomunale
 - informazioni sulle campagne di informazione attive e su eventi organizzati per favorire la raccolta differenziata o la riduzione della produzione dei rifiuti
 - produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e destinazione rifiuti raccolti
 - compostaggio domestico e informazioni utili in materia
 14. Le informazioni di cui al precedente punto 13 lett b) , dovranno essere redatte in modo chiaro e sintetico e messe a disposizione degli utenti oltre che sul sito web anche su materiale cartaceo a disposizione degli utenti, utilizzando altri materiali già predisposti ai

sensi del presente appalto (es calendario ecologico, altro materiale informativo previsto nella realizzazione di campagne informative, ecc.); dovranno inoltre essere a disposizione del pubblico presso centro di raccolta, scuole e edifici pubblici.

15. È inoltre a carico dell'appaltatore, anche in pendenza dell'avvio del servizio di raccolta, la conduzione di serate informative presso i comuni da tenersi nei due mesi precedenti l'avvio della raccolta porta a porta, per l'informazione agli utenti in merito all'avvio del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Il numero di serate informative rivolte alla cittadinanza – utenze domestiche dovrà essere di almeno n° 1 per ciascun comune e n° 2 per il comune di Centro Valle e Alta Valle e almeno n° 2 incontri rivolti alle utenze non domestiche. Dovranno essere illustrate le novità del servizio (modalità esposizione, giorni di raccolta) e fornite indicazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti.

ART. 42 - CALENDARIO ECOLOGICO

1. L'Appaltatore dovrà fornire ai singoli comuni, per ciascun anno di durata dell'appalto, un calendario ecologico riportante per ciascun comune, i giorni di raccolta dei diversi materiali. Il calendario dovrà contenere indicazioni multilingue sulle modalità di raccolta dei rifiuti.
2. L'impostazione grafica del calendario ecologico sarà unica per tutti i comuni della Comunità. Il modello tipo di calendario dovrà essere preventivamente concordato e approvato dai Comuni.
3. Il calendario dovrà essere personalizzabile da parte di ciascun comune, con riferimento ai testi contenuti per le parti che differiscono da comune a comune (es. giorni di raccolta, materiali conferibili presso il centro di raccolta).
4. Il calendario ecologico dovrà essere consegnato ai comuni entro il 15/11 di ciascun anno per la successiva distribuzione, in quantità pari al numero delle utenze (domestiche e non domestiche) presenti nel comune aumentato su richiesta del comune stesso fino a un massimo del 5% in più rispetto al numero totale delle utenze domestiche del comune di cui all'allegato A.
5. Dovranno essere rispettati i seguenti termini:
 - a) da parte dell'Appaltatore presentazione al Comune del modello annuale di calendario ecologico entro e non oltre il 15 settembre;
 - b) da parte dei comuni consegna all'Appaltatore dei contenuti del calendario da personalizzare entro il 30 settembre.
6. Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati da parte dell'Appaltatore, verranno applicate le sanzioni di cui al precedente **ART. 15 – PENALI**. Resta inteso che tali sanzioni non saranno applicate nel caso in cui il mancato rispetto dei termini sia dovuto a un precedente ritardo nella consegna dei dati da parte dei comuni.
7. Si precisa che gli oneri per la predisposizione e la stampa del calendario relativo all'anno 2021 saranno a carico dell'appaltatore e dovranno essere svolte anche in anticipo rispetto alla data di inizio del servizio sul territorio, in modo tale che i calendari siano forniti ai comuni in tempo utile per la distribuzione del materiale per l'avvio della raccolta porta a porta.

ART. 43 - INFORMAZIONE DIFFORMITA' NEI RIFIUTI CONFERITI DA PARTE DEL CITTADINO

1. Nei comuni ove sarà attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti è compito dell'Appaltatore e per esso del personale da questi incaricato, procedere ad un controllo visivo su ciascun contenitore o sacco prima dello svuotamento/prelievo, al fine di verificare, nei limiti appunto dell'esame visivo, la correttezza dei conferimenti e l'assenza di impurità.

2. È altresì obbligo dell'Appaltatore segnalare tempestivamente ogni conferimento non conforme con l'indicazione puntuale, ove possibile, del conferitore o comunque del luogo esatto, così da dar modo al Comune di adottare gli opportuni provvedimenti.
3. I contenitori od i sacchi contenenti materiale non conforme o contaminato in misura tale da impedirne la valorizzazione e contaminare l'intero carico, non dovranno essere svuotati/raccolti e sugli stessi dovrà essere apposto un adesivo, del tipo approvato dai Comuni, riportante l'avviso di mancato prelievo completo delle motivazioni, della data, del numero o sigla identificativa dell'equipaggio che ha apposto l'adesivo, il numero di telefono messo a disposizioni dall'Appaltatore per fornire ulteriori informazioni agli utenti di cui al precedente ART. 41 - **CAMPAGNE INFORMATIVE E COMUNICAZIONI CON GLI UTENTI.**
4. L'elenco dei contenitori o sacchi non prelevati perché contenenti materiale non conforme dovrà essere trasmesso, ad ogni fine turno, al Comune al fine di consentire la tempestiva adozione dei necessari atti di indagine e sanzionatori.
5. I contenitori o sacchi che a fine turno dovessero essere ancora presenti sul territorio senza che sia pervenuta nei termini la segnalazione dei motivi della mancata raccolta saranno considerati come inadempienza dell'Appaltatore e daranno luogo all'applicazione delle penalità corrispondenti.
6. Un mese prima dell'inizio di svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione dei comuni la bozza dello stampato autoadesivo contenente le utenti indicazioni sopra riportate. La stampa e fornitura di tali adesivi in quantità sufficiente a garantire la corretta effettuazione del servizio per tutta la durata dell'appalto sarà a carico dell'Appaltatore.

Parte II - CONDIZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO

CAPO 1 MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 44 - SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO

1. Il presente articolo si applica a tutte le raccolte presso i punti di conferimento volontario da parte degli utenti, posizionati su suolo pubblico oppure su aree aperte al pubblico transito, cioè a tutte quelle raccolte che comportano il prelievo dei rifiuti, siano essi avviati a smaltimento o a recupero, presso campane (fuori terra o interrate) oppure punti collettivi dove gli utenti depositano i propri rifiuti in cassonetti; all'Appaltatore è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di seguito riportate, per qualsiasi raccolta di questo tipo attivata, anche parzialmente, dal comune.
2. La ditta dovrà svolgere i servizi di raccolta con la cadenza prevista nei rispettivi articoli contenuti nel successivo Capo 2.
3. Il servizio prevede che i dipendenti della ditta provvedano allo svuotamento dei contenitori per il conferimento volontario delle varie tipologie da parte degli utenti.
4. Qualora nel corso di vigenza dell'appalto questi punti di raccolta dovessero essere sostituiti con altri sistemi che prevedano il conferimento di raccolte differenziate e/o della frazione indifferenziata da parte di alcune categorie di utenti, in cassonetti svuotabili dai mezzi in dotazione all'appaltatore per il servizio di raccolta porta a porta, è fatto obbligo all'appaltatore di svuotare tali contenitori durante i servizi di raccolta porta a porta, con le medesime frequenze previste per le utenze NON domestiche, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune o Comuni che implementeranno i punti di raccolta.
5. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante ai contenitori e/o ai luoghi di deposito dando comunque immediata e dettagliata comunicazione al Comune di competenza sui casi di abbandono dei rifiuti.

ART. 45 - SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Il presente articolo si applica a tutte le raccolte porta a porta previste dal capitolato d'appalto, cioè a tutte quelle raccolte che comportano il prelievo dei rifiuti, siano essi avviati a smaltimento, a recupero o a valorizzazione, esposti dagli utenti a bordo strada, in posizione antistante agli immobili occupati; all'Appaltatore è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di seguito riportate, per qualsiasi raccolta di questo tipo attivata, anche parzialmente, dal singolo comune.

2. La ditta dovrà svolgere i servizi di raccolta porta a porta con la cadenza prevista per la specifica frazione in ciascun comune, nei giorni che saranno oggetto del progetto-offerta tecnica.
3. Nel caso di festività infrasettimanali dovrà essere eseguita la raccolta dei rifiuti, con l'eccezione delle festività del 1/1, 1/5 e 25/12. Per tali festività infrasettimanali per le quali non viene eseguita la raccolta, questa potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno e dovrà essere preventivamente riportata sul calendario ecologico. Nel caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno da quello normalmente stabilito.
4. Il servizio prevede che i dipendenti della ditta raccolgano, su tutte le strade aperte al pubblico transito, pubbliche e private, comprese eventuali corti, secondo le indicazioni delle amministrazioni comunali, i rifiuti esposti negli idonei sacchi o contenitori previsti per le singole tipologie di rifiuti, nella parte esterna delle recinzioni o lungo la strada ed i marciapiedi. I sacchi o i contenitori dovranno essere raccolti anche nel caso in cui, per motivi di igiene, siano posti dai singoli utenti all'interno di gabbie o contenitori metallici posizionati all'esterno delle recinzioni degli immobili, anche se dotati di coperchio, purché gli stessi siano liberamente apribili nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell'operatore.
5. Per utenze collettive (condomini, comunità, aziende, cortili privati), le Amministrazioni Comunali potranno ordinare che la raccolta dei rifiuti porta a porta avvenga in appositi recinti o gabbie o cassonetti all'interno delle proprietà, a condizione che i proprietari assicurino facili modalità di apertura degli stessi agli operatori addetti al servizio e curino la pulizia dei contenitori ed il rispetto da parte degli utenti delle prescrizioni previste dal comune per ciascuna tipologia di rifiuti raccolti, nonché vengano rispettati gli eventuali adempimenti necessari per il rispetto delle norme di sicurezza degli operatori.
6. E' compreso inoltre nel servizio porta a porta anche lo svuotamento di eventuali cassonetti posizionati presso isole ecologiche ad accesso riservato (es per le seconde case) che verranno attivate nel corso dell'appalto, purché i contenitori utilizzati possano essere svuotati con le normali attrezzature in dotazione ai mezzi (alza volta contenitore).
7. In generale, per tutte le tipologie di rifiuti, le raccolte dovranno iniziare nelle prime ore del mattino e dovranno terminare entro le ore 15 dei giorni stabiliti, salvo diversa esplicita determinazione delle amministrazioni Comunali. In particolare, il passaggio nelle zone centrali, per alcune o tutte le tipologie di raccolte porta a porta dovrà avvenire secondo l'orario specificato dalle singole Amministrazioni Comunali ovvero indicato nei rispettivi articoli del presente capitolato.
8. Oltre ai sacchi dovranno essere raccolti piccoli oggetti non ingombranti ma difficilmente inseribili in sacchi o contenitori: per le raccolte differenziate, nei casi in cui gli oggetti siano compatibili con la raccolta stessa (es. cassette in plastica per la raccolta della plastica); per il rifiuto secco, se costituiti da materiali non ancora soggetti a raccolta differenziata.
9. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento dando comunque immediata e dettagliata comunicazione al Comune di competenza sui casi di non corretta esposizione, come meglio specificato all'ART. 43 - **INFORMAZIONE DIFFORMITA' NEI RIFIUTI CONFERITI DA PARTE DEL CITTADINO**, e/o abbandono dei rifiuti.
10. E' fatto obbligo all'Appaltatore di astenersi dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi (per natura o confezionamento) a quanto previsto nel presente capitolato, nei regolamenti comunali vigenti o nelle disposizioni definite dai consorzi di filiera ed a quanto eventualmente indicato dagli uffici tecnici comunali, relativamente alla specifica raccolta porta a porta (a puro titolo esemplificativo: materiali non idonei per la singola raccolta differenziata o, per il sacco indifferenziato o secco, materiali soggetti invece a raccolta differenziata). Sul materiale non raccolto dovrà essere apposta apposita etichetta informativa, come disposto nel precedente ART. 43 - **INFORMAZIONE DIFFORMITA' NEI RIFIUTI CONFERITI DA PARTE DEL CITTADINO**.
11. Durante lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito il rispetto di tutto quanto previsto dalle leggi vigenti, in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Codice della

Strada, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutte le vigenti normative in materia di Igiene e Sicurezza Ambientale e dai Regolamenti Comunali in vigore. In particolare si dovrà:

- a) Limitare la velocità di transito degli automezzi sul territorio urbano;
 - b) Evitare il caricamento degli automezzi oltre il limite consentito;
 - c) Evitare che i motori, durante le fasi di caricamento, siano tenuti ad elevato numero di giri;
 - d) Assicurare la perfetta tenuta stagna allo scopo di evitare eventuale perdita di liquidi;
 - e) Assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone, cose o animali, arrecati da automezzi ed attrezzature utilizzate;
 - f) Garantire il pronto recupero del rifiuto che per qualsiasi ragione dovesse, durante lo svolgimento del servizio, essere sparso lungo i percorsi di pertinenza;
 - g) Assicurare che gli operatori addetti a qualsiasi attività assumano sempre atteggiamenti tali da non arrecare disturbo all'utenza;
 - h) Assicurare che gli operatori prestino la massima diligenza nelle operazioni di svuotamento manuale dei contenitori per la raccolta differenziata e soprattutto di riposizionamento degli stessi sull'area stradale al fine di evitarne la rottura;
 - i) Istruire gli operatori circa il riconoscimento e il divieto di raccolta dei seguenti materiali non conformi: bombole di gas, materiale radioattivo, materiale esplosivo, materiale infiammabile, materiale infetto, materiale tossico e/o nocivo, materiale contenente amianto (coperture eternit, ecc.), guaine bituminose, materiali di demolizione, costruzione e scavo, veicoli abbandonati, scarti di lavorazione da attività artigianali e industriali e rifiuti combustibili.
11. Qualora sul territorio del comune venga effettuata la raccolta di due diverse tipologie di materiali nella medesima giornata, è consentito all'Appaltatore l'utilizzo di automezzi dotati di vasca con doppio scomparto o doppia vasca, con sistemi di svuotamento automatizzato dei comparti che garantiscano il conferimento in due momenti distinti delle due frazioni senza contaminazione delle stesse, a condizione che tali mezzi siano omologati (compresi i dispositivi di separazione e/o scarico) e che le due parti di vasca – o le due vasche - siano chiaramente identificabili anche da parte delle utenze (con colori, apposizione di serigrafie, ecc.).
12. Nel caso di utilizzo di mezzi di tale tipo, ne deve essere data preventiva comunicazione ai Comuni interessati, con preavviso di almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzo con indicazione di:
- marca
 - modello
 - targa
 - documentazione attestante l'omologazione
 - comuni nei quali verranno utilizzati.

ART. 46 - SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti raccolti mediante i servizi di cui alla presente parte II devono essere inviati a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi delle normative di legge vigenti al momento del conferimento, utilizzando mezzi di trasporto adeguati in funzione della tipologia di materiale conferito.
2. Qualora la sua compilazione sia prevista dalle normative vigenti, copia del formulario di identificazione del rifiuto e/o altro adempimento di legge relativi a ciascun trasporto effettuato deve essere consegnato al comune congiuntamente alle statistiche riepilogative di cui al precedente ART. 37 - **TENUTA DEI REGISTRI, STATISTICHE, REPORTISTICHE E MUD.**

3. Nel caso in cui in un unico trasporto venissero conferiti rifiuti provenienti da più comuni, questo dovrà essere chiaramente indicato sul f.i.r. ; inoltre, a completo carico dell'Appaltatore dovranno essere effettuate delle pesate secondo quanto previsto all'**ART. 40 - MONITORAGGIO QUANTITATIVO** , volte a determinare l'esatto quantitativo di rifiuti conferito da ciascun comune.
4. Nel caso in cui l'impianto di conferimento dei rifiuti che NON sono oggetto del presente appalto, e che verranno individuati dai comuni con separato appalto, fosse superiore alla distanza di 100 km dalla sede della Comunità Montana, come indicato nei rispettivi articoli del successivo capo 2, qualora per esigenze organizzative dell'azienda, ovvero su richiesta dei comuni stessi, vengano conferiti rifiuti provenienti da più comuni, gli eventuali costi di trasporto riconosciuti in base ai chilometri aggiuntivi percorsi eccedenti i 100 km sia in andata che in ritorno (andata+ritorno = 200 km), come da successivo **ART. 58 – TRASPORTO DI RIFIUTI** dovranno essere ripartiti in parti uguali tra i comuni dai quali provengono i rifiuti trasportati; la distanza verrà calcolata a partire dalla sede della Comunità Montana.

ART. 47 - SERVIZI SU CHIAMATA

1. I servizi attivati dai comuni per l'effettuazione di interventi su chiamata non predefiniti nell'arco dell'anno (ad es. prestazioni d'opera da parte di personale aggiuntivo per interventi di pulizia di aree pubbliche, noleggio autoragno o altro mezzo) devono essere eseguiti entro 48 ore dalla richiesta degli uffici comunali, inviata mezzo e-mail o pec.
2. In casi di urgenza, il termine di intervento è ridotto a 8 ore lavorative, con sovrapprezzo pari al 20% sui singoli prezzi contrattuali.

CAPO 2 SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 48 - RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI SECCO, UMIDO, PLASTICA/LATTINE E CARTA

1. La raccolta di tutte le frazioni di cui al presente articolo (secco, umido, plastica/lattine, carta) dovrà essere svolta secondo i criteri generali di cui al precedente **ART. 45 - SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA**
2. Per tutte le frazioni di rifiuti oggetto del presente articolo è fatto obbligo ai dipendenti dell'Appaltatore di eseguire la pulizia sistematica delle aree di deposito dei sacchi in caso di rottura dei medesimi o dei contenitori dell'umido in caso di rovesciamento dei medesimi, anche per cause non dipendenti dall'azienda stessa.

FRAZIONE SECCO

3. La raccolta porta a porta della frazione secca dei rifiuti o frazione residua dovrà essere effettuata presso tutte le utenze con cadenza settimanale, nel giorno indicato nel progetto offerta.
4. I rifiuti verranno esposti dagli utenti in sacchi di materiale plastico semitrasparente forniti agli utenti e dotati di codice numerico univoco. In tali sacchi potranno essere conferiti esclusivamente materiali che non siano oggetto di altre raccolte differenziate attivate dal comune.
5. Per le utenze collettive o con elevati quantitativi prodotti (case di riposo, alberghi, etc.) l'esposizione dei rifiuti potrà essere effettuata in appositi cassonetti da 1100 l. I cassonetti saranno di proprietà degli utenti. La pulizia di tutti i contenitori è a carico degli utenti.
6. Qualora per esigenze connesse al regolare andamento della raccolta il Comune posizionasse sul territorio in punti prestabiliti dei contenitori da 1100 l per la frazione secca, gli oneri di svuotamento degli stessi, con le medesime frequenze previste per le altre utenze, si intendono già ricompensati con il canone annuo del presente servizio.

FRAZIONE UMIDA

7. La raccolta della frazione umida o organica dei rifiuti dovrà essere effettuata con cadenza bisettimanale, nei giorni di cui al progetto offerta.
8. I rifiuti verranno esposti dagli utenti in sacchi di materiale compostabile contenuti in appositi contenitori in materiale plastico da 30 l, che verranno preventivamente distribuiti ai singoli utenti. Per le utenze collettive o con elevati quantitativi prodotti (condomini, mense, ristoranti, etc.) l'esposizione dei rifiuti, che possono essere contenuti o meno in sacchi di materiale compostabile, verrà effettuata in appositi contenitori carrellati da 120 l, sempre distribuiti nell'ambito del presente appalto. La pulizia di tutti i contenitori è a carico degli utenti.

FRAZIONE PLASTICA/LATTINE

9. La raccolta porta a porta della plastica/lattine, dove per plastica si intendono i materiali da imballaggio le cui tipologie sono indicate dal relativo consorzio di filiera, mentre per lattine, gli imballaggi in alluminio e in banda stagnata, avverrà a mezzo di sacchi trasparenti di colore giallo depositati ai margini delle aree stradali dagli utenti.
10. Il servizio di raccolta dovrà svolgersi con cadenza quindicinale, nel giorno indicato nel progetto offerta.

FRAZIONE CARTA, CARTONE E TETRAPAK

11. Il servizio prevede la raccolta porta a porta della carta, dei cartoni e del tetrapak, conferiti da utenze domestiche e non, con cadenza quindicinale, nel giorno indicato nel progetto offerta.
12. Gli utenti esporranno la carta ed il cartone in pacchi, borse/sacchi di carta o scatole di cartone oppure in altro contenitore rigido da 40 l fornito dal comune; alcune particolari utenze (condomini, uffici, etc.) potranno esporre tali rifiuti in contenitori carrellati da 120 l o 240 l o 1100 l. Per i contenitori rigidi, di qualunque capienza, dovrà essere previsto lo svuotamento meccanizzato. La scelta tra la modalità di esposizione in pacchi/sacchi di carta o in contenitori rigidi da 40 l è lasciata al comune.

TRASPORTI

13. Il servizio di cui al presente articolo comprende anche:
 - Per le frazioni secco e umido il trasporto (andata e ritorno) delle frazioni raccolte sul territorio comunale presso l'impianto indicato dalla Comunità, fino a una massima distanza di km 100 dalla sede della Comunità Montana (andata+ritorno = 200 km), ed è comprensivo anche di tutte le eventuali prestazioni necessarie al raggruppamento in unico mezzo di trasporto della singola frazione. Qualora l'impianto indicato si trovi a una distanza superiore ai 100 km dalla sede della Comunità Montana, i costi derivanti dall'eccedenza di chilometri percorsi oltre i 100 km rispetto alla distanza dell'impianto dalla sede della Comunità Montana (calcolati sia per andata che per ritorno), determinati ai sensi dell'**ART. 58 – TRASPORTO DI RIFIUTI**, verranno ripartiti tra i comuni come indicato al precedente **ART. 46 - SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**.
 - per le frazioni plastica/lattine e carta/cartone il trasporto (andata e ritorno) delle frazioni raccolte sul territorio comunale presso l'impianto indicato dall'appaltatore, a qualunque distanza esso si trovi, ed è comprensivo anche di tutte le eventuali prestazioni necessarie al raggruppamento in unico mezzo di trasporto della singola frazione.

PROVENTI DA CESSIONE IMBALLAGGI

1. Si precisa che i proventi dalla cessione di imballaggi in plastica/lattine e carta/cartone (quota parte di competenza comunale dopo l'applicazione del fattore di sharing) sono lasciati all'appaltatore, a parziale compenso del servizio svolto.
2. L'appaltatore incasserà anche i proventi della vendita del materiale (plastica/lattine, carta e cartoni, vetro) sul mercato, ovvero al CONAI, come meglio dettagliato:
 - ⇒ fattore di sharing β e/o ω come parte del compenso dell'appaltatore per lo svolgimento del servizio
 - ⇒ la parte residuale dei proventi verrà portata in ulteriore deduzione al corrispettivo dovuto all'appaltatore e si ritiene già compreso all'interno del presente prezzo a corpo

RIMOZIONE CASSONETTI/CAMPANE

3. E' posto a carico della Ditta appaltatrice, nei giorni immediatamente precedenti all'avvio della raccolta porta a porta, la rimozione dal territorio dei cassonetti per la raccolta

dell'indifferenziato, di plastica/lattine e di carta/cartone, con trasporto a luogo indicato dal singolo Comune.

KIT SACCHI, CONTENITORI E DISTRIBUZIONE – CAMPAGNA INFORMATIVA

4. Nei mesi precedenti l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta dell'umido, è posto a carico dell'Appaltatore l'onere di fornire a tutti gli utenti i contenitori per la raccolta differenziata della frazione umida di dimensione 25 l per ciascuna utenza domestica e/o non domestica con bassa produzione di umido; uno o più contenitori da 120 l sufficienti a garantire l'autonomia dell'attività non domestica con le frequenze di raccolta di questo articolo, aventi le caratteristiche meglio indicate nel successivo **ART. 71 – FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**.
5. Nei mesi precedenti l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta della frazione carta, è posto a carico dell'Appaltatore l'onere di fornire i contenitori per la raccolta della frazione carta per le grandi utenze – dove con grandi utenze si intendono le utenze non domestiche che producono rilevanti quantitativi di carta ovvero i condomini di utenze domestiche - uno o più contenitori da 240 l sufficienti a garantire l'autonomia dell'attività/condominio con le frequenze di raccolta di questo articolo, aventi le caratteristiche meglio indicate nel successivo **ART. 71 – FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**.
6. Tutti i contenitori la cui fornitura è a carico dell'Appaltatore dovranno essere disponibili per la distribuzione almeno 40 gg prima dell'avvio della raccolta porta a porta.
7. Almeno 60 gg prima dell'introduzione del sistema di raccolta porta a porta, è posto a carico dell'Appaltatore l'onere di predisporre il layout grafico e stampare in un numero di copie pari al numero delle utenze (domestiche e non domestiche) di ciascun comune, incrementato del 10%:
 - un opuscolo informativo contenente un elenco alfabetico di almeno 650 rifiuti, con le indicazioni della frazione in cui inserirlo (c.d. dizionario dei rifiuti) come indicato nel precedente **ART. 41 - CAMPAGNE INFORMATIVE E COMUNICAZIONI CON GLI UTENTI**
 - depliant informativo che illustri le nuove modalità del servizio che verrà attivato.

I materiali sopra indicati dovranno essere disponibili per la distribuzione almeno 40 gg prima dell'avvio della raccolta porta a porta; gli oneri di distribuzione sono a carico dell'appaltatore e dovranno prevedere:

 - a) distribuzione porta a porta e/o invio postale, con congruo anticipo rispetto all'avvio del servizio e/o alle date in esso riportate di informativa inerente l'avvio del servizio, modalità di ritiro dei kit e date degli incontri con la cittadinanza
 - b) distribuzione del dizionario dei rifiuti e del depliant informativo contestualmente alla distribuzione di sacchi/contenitori e calendari
20. Nei due mesi precedenti l'avvio del servizio di raccolta porta a porta dovranno essere previste un adeguato numero di serate informative rivolte alla cittadinanza - utenze domestiche (almeno n° 1 per ciascun comune e n° 2 per il comune di Centro Valle e Alta Valle) e almeno n° 2 incontri rivolti alle utenze non domestiche. Durante gli incontri dovranno essere illustrate le novità del servizio (modalità esposizione, giorni di raccolta) e fornite indicazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti.
21. Con cadenza annuale entro il 15/11 di ciascun anno (con prima fornitura da effettuarsi l'anno antecedente l'avvio della raccolta porta a porta) dovranno inoltre essere forniti al Comune un numero di kit pari alle utenze (domestiche e non domestiche) che dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) confezione di n° 52 sacchi da 110 l per la raccolta della frazione secca, aventi le seguenti caratteristiche **minime**:
 - ⇒ Materiale: polietilene LDPE
 - ⇒ Colore: grigio semi- trasparente
 - ⇒ **Con stampa di codice numerico univoco**

- ⇒ Capacità: 110 l
 - ⇒ Dimensioni: 70x110 cm
 - ⇒ Gramatura: 21 g/m²
 - b) confezione di n° 52 sacchi da 60 l per la raccolta della frazione secca, aventi le seguenti caratteristiche **minime**:
 - ⇒ Materiale: polietilene LDPE
 - ⇒ Colore: grigio semi- trasparente
 - ⇒ **Con stampa di codice numerico univoco**
 - ⇒ Capacità: 60 l
 - ⇒ Dimensioni: 70x60 cm
 - ⇒ Gramatura: 21 g/m²
 - c) confezione di n° 104 sacchi da 10 l per la raccolta della frazione umida, aventi le seguenti caratteristiche **minime**:
 - ⇒ Materiale: polimero biodegradabile e compostabile a base vegetale
 - ⇒ Norme: Uni EN 13432
 - ⇒ Certificazione: "OK COMPOST" rilasciata dalla AIB-VINCOTTE International di Bruxelles oppure "Compostable" della DIN CERTCO
 - ⇒ Traspirabilità: conforme a UNI 11185
 - ⇒ Colore: trasparente
 - ⇒ Capacità: 10 l
 - ⇒ Dimensioni: 41x42 cm
 - ⇒ Gramatura minima: 20 g/m² (la grammatura è riferita al peso di 1 m² del film di materiale che costituisce il sacchetto)
 - ⇒ Peso minimo del singolo sacchetto: 7 g (tolleranza 5%)
 - ⇒ Peso minimo di 1 kit da 104 sacchetti: 728 g (tolleranza 5%)
 - d) confezione di n° 40 sacchi da 110 l trasparenti di colore giallo per la raccolta differenziata della plastica/lattine, aventi le seguenti caratteristiche **minime**:
 - ⇒ Materiale: polietilene LDPE
 - ⇒ Colore: giallo trasparente
 - ⇒ Capacità: 110 l
 - ⇒ Dimensioni: 70x110 cm
 - ⇒ Gramatura: 21 g/m²
 - e) Calendario ecologico
22. La quantità di kit di tipo a) e di tipo b) da fornire verrà comunicata annualmente da ciascun comune, fermo restando che la somma dei kit di tipo a) e b) dovrà essere pari al numero complessivo delle utenze domestiche e non domestiche.
23. I sacchi in plastica devono contenere almeno il 30% di materiale riciclato. Su ciascun sacco componente i kit dovranno essere stampate le seguenti indicazioni:
- a. Lo stemma e il nome della Comunità Montana Lario Intelvese
 - b. il nome del rifiuto raccolto, in quattro diverse lingue, indicate dalla Comunità Montana e in ogni caso uguali per tutti i comuni componenti la comunità Montana;
 - c. esclusivamente sui sacchi del secco, codice numerico univoco per l'identificazione del singolo sacco.
24. È inoltre compreso nel costo del presente servizio anche la distribuzione annuale all'utenza dei sacchi di cui al presente articolo, mediante l'apertura di uno Sportello Ecologico presso ciascuno dei comuni che avvieranno la raccolta porta a porta. In ciascun comune; lo sportello dovrà essere aperto almeno per una durata di 4 settimane ogni anno; è lasciata la facoltà al comune di distribuire le settimane di apertura nell'arco dell'anno (es garantire una o più settimane in estate per la distribuzione dei kit alle utenze domestiche non residenti); l'orario di apertura settimanale deve essere pari ad almeno:
- per i comuni con numero di abitanti inferiore a 250 residenti – 3 ore a settimana
 - per i comuni fino a 1000 abitanti 2 ore ogni 250 abitanti residenti

- per i comuni sopra ai 1000 abitanti 2 ore ogni 500 abitanti;
gli orari di apertura verranno concordate con il singolo comune. Nel periodo antecedente l'avvio del servizio porta a porta lo Sportello Ecologico dovrà consegnare anche i contenitori alle utenze previsti dai precedenti punti.
25. A ciascun comune dovrà essere consegnato l'elenco completo dei codici stampigliati sui sacchi del secco e, per i sacchi distribuiti durante l'apertura dello Sportello Ecologico, elenco in formato editabile degli utenti con indicazione dei codici consegnati.

PREZZO: canone annuo per singolo comune

ART. 49 - RACCOLTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE RACCOLTE PORTA A PORTA – SERVIZIO AGGIUNTIVO ESTIVO

1. I comuni che hanno attivato il servizio di raccolta porta a porta della frazione plastica/lattine e carta/cartone, a loro insindacabile giudizio – purché l'attivazione riguardi tutti i comuni -, potranno incrementare tali raccolte nel periodo 15/6-15/9 di modo che il passaggio di raccolta delle frazioni carta/tetrapak e plastica lattine avvenga con cadenza settimanale, sempre nel giorno indicato nel progetto-offerta per ciascuna di queste frazioni.
2. A queste raccolte si applicano i criteri generali di cui al precedente **ART. 45 - SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA** nonché quelli specifici per queste due raccolte di cui al precedente **ART. 48 - RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI SECCO, UMIDO, PLASTICA/LATTINE E CARTA**

PREZZO: canone annuo per singolo comune

ART. 50 - RACCOLTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI RACCOLTE PORTA A PORTA – SERVIZIO AGGIUNTIVO PER PARTICOLARI UTENZE

1. I singoli comuni potranno attivare dei servizi aggiuntivi di raccolta delle frazioni di rifiuti già oggetto di raccolta porta a porta, oltre a quelli già previsti nei precedenti articoli e in particolare:
 - ⇒ frazione secca
 - ⇒ umido
 - ⇒ plastica/lattine
 - ⇒ carta (e/o vetro qualora attivata la relativa raccolta porta a porta)
 per particolari categorie di utenze (ristoranti, mense, condomini, case di riposo/ospedali, ecc).
2. Il servizio potrà essere annuale oppure stagionale e dovrà rispettare tutti i criteri elencati nel precedente **ART. 48 - RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI SECCO, UMIDO, PLASTICA/LATTINE E CARTA**
3. Il giorno della settimana in cui effettuare i servizi di raccolta verrà indicato dall'Amministrazione Comunale.
4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si richiama il disposto dell'**ART. 45 - SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA**.
5. L'elenco delle utenze presso cui effettuare il servizio verrà fornito dagli uffici comunali.
6. Il numero minimo di utenze (per l'intera comunità montana e non per singolo comune) per le quali attivare il servizio è 5 PER CIASCUNA TIPOLOGIA di materiale raccolto nel medesimo giorno.
7. Con il termine utenza si intende l'attività dotata di un numero massimo di contenitori aventi capienza complessiva pari a 1100 l (es quattro contenitori da 240l). Per attività con un

numero maggiore di contenitori si dovranno conteggiare più utenze, in funzione della capienza complessiva dei contenitori.

PREZZO: *canone per utenza per servizio, dove con utenza si intende un'attività che abbia un numero di contenitori*

ART. 51 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO

1. Il servizio prevede lo svolgimento, secondo i criteri generali di cui all'ART. 45 - **SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA**, della raccolta porta a porta del vetro. Gli utenti esporranno il vetro in contenitori plastici di capienza massima 30 l forniti dal comune oppure, per alcune tipologie di utenze (condomini, ristoranti, bar, etc.) in contenitori carrellati da 240 l e/o 120 l da svuotare meccanicamente. La raccolta dovrà avere cadenza quindicinale.
2. Nel periodo dal 1/5 al 31/10 di ciascun anno dovrà inoltre essere effettuato un ulteriore passaggio settimanale di raccolta del vetro, esclusivamente presso le utenze non domestiche.
3. Il servizio comprende anche il trasporto (andata e ritorno) dei rifiuti raccolti sul territorio comunale presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, a qualunque distanza esso si trovi.
4. E' posto a carico dell'Appaltatore nei mesi precedenti l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta l'onere di fornire a tutti gli utenti i contenitori per la raccolta differenziata della frazione vetro di dimensione 30 l per ciascuna utenza domestica e/o non domestica con bassa produzione di vetro; uno o più contenitori da 120 l o 240 l sufficienti a garantire l'autonomia dell'attività non domestica con le frequenze di raccolta di questo articolo, aventi le caratteristiche meglio indicate nel successivo ART. 71 – **FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**.
5. E' inoltre posta a carico della Ditta appaltatrice, nei giorni immediatamente successivi all'avvio della raccolta porta a porta, la rimozione dal territorio delle campane per la raccolta del vetro, con trasporto a luogo indicato dal Comune
6. Si precisa che i proventi dalla cessione di imballaggi in vetro (quota parte di competenza comunale dopo l'applicazione del fattore di sharing) sono lasciati all'appaltatore, a parziale compenso del servizio svolto.
7. L'appaltatore incasserà anche i proventi della vendita del materiale (vetro) sul mercato, ovvero al CONAI, come meglio dettagliato:
 - ⇒ fattore di sharing β e/o ω come parte del compenso dell'appaltatore per lo svolgimento del servizio
 - ⇒ la parte residuale dei proventi verrà portata in ulteriore deduzione al corrispettivo dovuto all'appaltatore e si ritiene già compreso all'interno del presente prezzo a corpo

SERVIZIO ALTERNATIVO all'ART. 52 – RACCOLTA A CAMPANE VETRO

PREZZO: *canone annuo per singolo comune*

ART. 52 – RACCOLTA A CAMPANE VETRO

1. Il servizio prevede lo svolgimento, secondo i criteri generali al precedente ART. 44 - **SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO**, della raccolta del vetro tramite campane distribuite sul territorio dei Comuni.

2. Le campane dovranno essere svuotate con cadenza almeno settimanale; nel periodo dal 1/5 al 31/10 di ciascun anno la cadenza di svuotamento di tali contenitori dovrà essere almeno bisettimanale
3. Il servizio comprende anche il trasporto (andata e ritorno) dei rifiuti raccolti sul territorio comunale presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, a qualunque distanza esso si trovi.
4. Si precisa che i proventi dalla cessione di imballaggi in vetro (quota parte di competenza comunale dopo l'applicazione del fattore di sharing) sono lasciati all'appaltatore, a parziale compenso del servizio svolto.
5. L'appaltatore incasserà anche i proventi della vendita del materiale (vetro) sul mercato, ovvero al CONAI, come meglio dettagliato:
 - ⇒ fattore di sharing β e/o ω come parte del compenso dell'appaltatore per lo svolgimento del servizio
 - ⇒ la parte residuale dei proventi verrà portata in ulteriore deduzione al corrispettivo dovuto all'appaltatore e si ritiene già compreso all'interno del presente prezzo a corpo

SERVIZIO ALTERNATIVO all'ART. 51 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO

PREZZO: *canone annuo per singolo comune*

ART. 53 – RACCOLTA PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO COLLETTIVI DI INDIFFERENZIATO, PLASTICA/LATTINE E CARTA, CARTONI E TETRAPAK

1. Il presente articolo si applica ai comuni di Dizzasco e Ponna, per il quale si mantiene la raccolta dei rifiuti tramite punti di conferimento collettivo.
2. La raccolta dei rifiuti indifferenziati, di plastica/lattine e/o carta e cartoni presso i punti di conferimento collettivo dovrà essere effettuata, secondo i criteri generali di cui al precedente **ART. 44 - SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO**, con le seguenti cadenze:

PERIODO INVERNALE 1/10-30/4

rifiuto indifferenziato	due volte a settimana
carta/cartoni	una volta a settimana
plastica/lattine	una volta a settimana

PERIODO ESTIVO 1/5-30/9

rifiuto indifferenziato	tre volte a settimana
carta/cartoni	due volte a settimana
plastica/lattine	due volte a settimana

3. È fatto obbligo ai dipendenti dell'Appaltatore di eseguire la pulizia sistematica dei punti di conferimento, anche per materiale depositato all'esterno dei contenitori stessi.
4. Il servizio comprende anche :
 - Per la frazione indifferenziato il trasporto (andata e ritorno) delle frazioni raccolte sul territorio comunale presso l'impianto indicato dalla Comunità, fino a una massima distanza di km 100 dalla sede della Comunità Montana (andata+ritorno = 200 km), ed è comprensivo anche di tutte le eventuali prestazioni necessarie al raggruppamento in unico mezzo di trasporto della singola frazione. Qualora l'impianto indicato si trovi a una distanza superiore ai 100 km dalla sede della Comunità Montana, i costi derivanti dall'eccedenza di chilometri percorsi oltre i 100

km rispetto alla distanza dell'impianto dalla sede della Comunità Montana (calcolati sia per andata che per ritorno), determinati ai sensi dell'**ART. 58 – TRASPORTO DI RIFIUTI**, verranno ripartiti tra i comuni come indicato al precedente **ART. 46 - SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**.

- per le frazioni plastica/lattine e carta/cartone il trasporto (andata e ritorno) delle frazioni raccolte sul territorio comunale presso l'impianto indicato dall'appaltatore, a qualunque distanza esso si trovi.
5. Si precisa che i proventi dalla cessione di imballaggi in plastica e carta/cartone (quota parte di competenza comunale dopo l'applicazione del fattore di sharing) sono lasciati all'appaltatore, a parziale compenso del servizio svolto.
 6. L'appaltatore incasserà anche i proventi della vendita del materiale (plastica/lattine, carta e cartoni) sul mercato, ovvero al CONAI, come meglio dettagliato:
 - ⇒ fattore di sharing β e/o ω come parte del compenso dell'appaltatore per lo svolgimento del servizio
 - ⇒ la parte residuale dei proventi verrà portata in ulteriore deduzione al corrispettivo dovuto all'appaltatore e si ritiene già compreso all'interno del presente prezzo a corpo

PREZZO: *canone annuo per singolo comune*

ART. 53 – RACCOLTA PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO INTERRATI DI INDIFFERENZIATO, PLASTICA/LATTINE E CARTA, CARTONI E TETRAPAK, VETRO

1. Nei comuni della Comunità Montana sono presenti punti di conferimento interrato di indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro, che potranno essere mantenuti contestualmente all'avvio della raccolta domiciliare, in una prima fase transitoria.
2. La raccolta di rifiuto indifferenziato, plastica/lattine e/o carta e cartoni e/o vetro dovrà essere effettuata con cadenza quindicinale, secondo i criteri generali di cui al precedente **ART. 44 - SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO**, nei punti di conferimento collettivo interrati presenti sul territorio del comune.
3. Nel periodo dal 1/5 al 31/10 di ciascun anno la cadenza di svuotamento di tali contenitori dovrà essere almeno settimanale.
4. È fatto obbligo ai dipendenti dell'Appaltatore di eseguire la pulizia sistematica dei punti di conferimento, anche per materiale depositato all'esterno dei contenitori stessi.
5. Il servizio comprende anche:
 - Per la frazione indifferenziato il trasporto (andata e ritorno) delle frazioni raccolte sul territorio comunale presso l'impianto indicato dalla Comunità, fino a una massima distanza di km 100 dalla sede della Comunità Montana (andata+ritorno = 200 km), ed è comprensivo anche di tutte le eventuali prestazioni necessarie al raggruppamento in unico mezzo di trasporto della singola frazione. Qualora l'impianto indicato si trovi a una distanza superiore ai 100 km dalla sede della Comunità Montana, i costi derivanti dall'eccedenza di chilometri percorsi oltre i 100 km rispetto alla distanza dell'impianto dalla sede della Comunità Montana (calcolati sia per andata che per ritorno), determinati ai sensi dell'**ART. 58 – TRASPORTO DI RIFIUTI**, verranno ripartiti tra i comuni come indicato al precedente **ART. 46 - SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**.
 - per le frazioni plastica/lattine e carta/cartone il trasporto (andata e ritorno) delle frazioni raccolte sul territorio comunale presso l'impianto indicato dall'appaltatore, a qualunque distanza esso si trovi.

6. Si precisa che i proventi dalla cessione di imballaggi in plastica e carta/cartone (quota parte di competenza comunale dopo l'applicazione del fattore di sharing) sono lasciati all'appaltatore, a parziale compenso del servizio svolto.
7. L'appaltatore incasserà anche i proventi della vendita del materiale (plastica/lattine, carta e cartoni e vetro) sul mercato, ovvero al CONAI, come meglio dettagliato:
 - ⇒ fattore di sharing β e/o ω come parte del compenso dell'appaltatore per lo svolgimento del servizio
 - ⇒ la parte residuale dei proventi verrà portata in ulteriore deduzione al corrispettivo dovuto all'appaltatore e si ritiene già compreso all'interno del presente prezzo a corpo

PREZZO: *canone annuo per contenitore interrato*

ART. 54 – RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI RACCOLTI SUL TERRITORIO

1. Il servizio è da attivarsi per la raccolta di pile, farmaci e siringhe ed eventualmente termometri al mercurio presso particolari categorie di utenze individuate dal comune per ciascuna tipologia di rifiuto (ad esempio farmacie per i farmaci, siringhe e termometri al mercurio, rivenditori di pile per le pile stesse) come punti di raccolta di tali rifiuti da parte dei cittadini, sia presso la sede comunale oppure presso altri edifici pubblici, con cadenza mensile.
2. L'Appaltatore deve provvedere alla fornitura di idonei contenitori per farmaci, pile, siringhe presso le utenze che verranno comunicate dagli uffici comunali.
3. Inoltre dovrà fornire contenitori di piccole dimensioni per siringhe da distribuire a singoli utenti – es. diabetici, ecc – secondo le richieste dei comuni e comunque nel numero massimo annuale del 5% della popolazione residente, con un minimo di 2 per comune. Tali contenitori, direttamente forniti agli utenti dagli uffici comunali, saranno dagli stessi utenti riportati presso la sede comunale oppure le farmacie, dove verranno ritirati dall'Appaltatore.
4. La ditta dovrà provvedere a periodici svuotamenti su chiamata presso le utenze esterne, conferendo i materiali presso gli impianti autorizzati, con costi di trasporto compresi nel canone annuo.

PREZZO: *canone annuo per singolo comune*

ART. 55 – SERVIZIO ECOMOBILE E RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE

1. Il servizio prevede la raccolta – tramite uno o più mezzi a ciò dedicati - presso ciascun comune delle seguenti tipologie di rifiuti:
 - ⇒ Ingombranti;
 - ⇒ RAEE;
 - ⇒ Rifiuti pericolosi prodotti dalle utenze domestiche.
2. Il servizio dovrà essere svolto presso ciascun comune con cadenza mensile e prevede che i mezzi dell'Appaltatore stazionino in uno o più punti del territorio comunale indicati dal singolo comune per una durata massima determinata come segue, in base alla classe di abitanti dei singoli comuni:

• comuni fino a 500 abitanti	1,5 ore
• comuni fino a 1000 abitanti	2,5 ore
• comuni oltre 2000 abitanti	4 ore

3. L'orario sopra indicato è quello di stazionamento sul territorio per la raccolta; sono da escludersi i tempi di trasferimento da e per l'impianto che si intendono già compensati nel canone di cui al presente articolo.
4. E' comunque facoltà dei comuni prevedere frequenze di raccolta sul territorio diverse da quelle sopra indicate purché il numero di ore annuali venga mantenuto invariato (es per comune di 200 abitanti servizio stagionale invece che mensile ma di quattro ore ciascuno)
5. Per i comuni che hanno attivato il servizio porta a porta le date del servizio ecomobile dovranno essere riportate sul calendario ecologico.
6. Il servizio comprende anche il trasporto presso il centro di raccolta comunale (in proprietà del comune o convenzionato) per le frazioni di rifiuto ivi raccolte oppure in alternativa :
 - Per la frazione ingombranti, il trasporto (andata e ritorno) delle frazioni raccolte sul territorio comunale presso l'impianto indicato dalla Comunità, fino a una massima distanza di km 100 dalla sede della Comunità Montana (andata+ritorno = 200 km), ed è comprensivo anche di tutte le eventuali prestazioni necessarie al raggruppamento in unico mezzo di trasporto della singola frazione. Qualora l'impianto indicato si trovi a una distanza superiore ai 100 km dalla sede della Comunità Montana, i costi derivanti dall'eccedenza di chilometri percorsi oltre i 100 km rispetto alla distanza dell'impianto dalla sede della Comunità Montana (calcolati sia per andata che per ritorno), determinati ai sensi dell'**ART. 58 – TRASPORTO DI RIFIUTI**, verranno eventualmente ripartiti tra i comuni come indicato al precedente **ART. 46 - SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**.
 - Per i RAEE il trasporto presso centro di raccolta comunale convenzionato.
 - per le altre frazioni il trasporto (andata e ritorno) presso l'impianto indicato dall'appaltatore, a qualunque distanza esso si trovi.
7. Per quello non esplicitamente indicato nel presente articolo si richiama quanto disposto all'**ART. 45 - SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA**

PREZZO: canone annuo per singolo comune

ART. 56 – AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Il presente articolo si applica ai seguenti rifiuti raccolti a seguito dell'attivazione di servizi di cui al presente capitolato e precisamente:
 - a. pneumatici (CER 16 01 03)
 - b. inerti (CER 17 09 04)
 - c. rifiuti da spazzamento stradale (CER 20 03 03)
 - d. batterie per auto e simili (CER 20 01 33*)
 - e. farmaci (CER 20 01 31*)
 - f. prodotti e contenitori etichettati "t" e/o "f" (CER 16 05 04*)
 - g. cartucce di "toner" (CER 08 03 18)
 - h. siringhe (CER 18 01 03*)
 - i. vernici ed inchiostri (CER 20 01 27*)
2. Il servizio prevede lo smaltimento o il recupero dei rifiuti presso impianti autorizzati, precedentemente comunicati alla Comunità Montana.
3. **Non sono compresi** nel presente articolo i seguenti rifiuti, per i quali la Comunità Montana svolgerà apposita gara e comunicherà all'appaltatore gli impianti dove conferire i rifiuti:
 - Rifiuto indifferenziato o frazione secca (CER 20 03 01)
 - Rifiuti biodegradabili da cucine e mense (CER 20 01 08)
 - Rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)

- materiali vegetali (CER 20 02 01)
 - legno (CER 20 01 38)
4. **Non sono compresi** nel presente articolo i seguenti rifiuti, che si intendono ceduti all'appaltatore, il quale potrà conferirli a impianto autorizzato precedentemente comunicati alla Comunità Montana, ed i cui proventi della cessione rimangono in capo all'appaltatore come meglio specificato nei relativi articoli:
- Plastica/lattine (CER 15 01 06)
 - Carta/cartone (CER 20 01 01)
 - Vetro (CER 20 01 02)
 - Metalli (CER 20 01 40)
 - Oli e grassi commestibili (CER 20 01 25)
5. Il comune riconoscerà quale corrispettivo per il servizio di cui al presente articolo il prezzo offerto in sede di gara dall'Appaltatore per ciascuna tipologia di rifiuto

SERVIZIO OBBLIGATORIO nella misura in cui attivato dai comuni per le singole frazioni di rifiuti

PREZZO: prezzo unitario per tonnellata

ART. 57 –TRASPORTO DI RIFIUTI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. L'Appaltatore dovrà provvedere al trasporto presso gli impianti comunicati per le singole tipologie di rifiuto, dei contenitori depositati presso il centro di raccolta comunale, una volta pieni, previa richiesta da parte del singolo Comune, qualora non sia attivato il servizio di cui all'ART. 61 – **GESTIONE DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI RACCOLTA**. Il trasporto dovrà avvenire entro 72 ore dalla richiesta.
2. Invece, nel caso in cui il comune abbia attivato il servizio di cui all'ART. 61 – **GESTIONE DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI RACCOLTA**, l'appaltatore dovrà provvedere in autonomia all'organizzazione dei trasporti garantendo comunque che all'inizio di ciascun periodo di apertura del centro di raccolta i contenitori abbiano spazio sufficiente per la ricezione dei quantitativi di materiali abitualmente conferiti dall'utenza. In ogni caso, affinché il Comune possa svolgere la sua funzione di controllo, il singolo trasporto dovrà essere comunicato con anticipo di 48 ore al Comune. È fatta salva la possibilità di comunicare un calendario mensile e/o annuale dei trasporti sulla base delle produzioni indicative di ciascun comune.
3. Si precisa che nel centro di raccolta saranno posizionati nel corso di durata dell'appalto anche i contenitori per la raccolta dei RAEE nella misura in cui siano state attivate dal comune le rispettive convenzioni. La fornitura, posa e trasporto di tali contenitori non è a carico dell'Appaltatore in quanto a carico dei consorziati RAEE.
4. Il presente articolo prevede inoltre a carico dell'Appaltatore, nel caso di realizzazione di platea per lo scarico a terra di materiali vegetali, il carico del materiale mediante auto ragno prima del trasporto.
8. Il servizio comprende:
 - Per la frazione ingombranti, materiali vegetali e legno il trasporto (andata e ritorno) delle frazioni raccolte sul territorio comunale presso l'impianto indicato dalla Comunità, fino a una massima distanza di km 100 dalla sede della Comunità Montana (andata+ritorno = 200 km), ed è comprensivo anche di tutte le eventuali prestazioni necessarie al raggruppamento in unico mezzo di trasporto della singola frazione. Qualora l'impianto indicato si trovi a una distanza superiore ai 100 km dalla sede della Comunità Montana, i costi derivanti dall'eccedenza di chilometri percorsi oltre i 100 km rispetto alla distanza dell'impianto dalla sede della Comunità Montana (calcolati sia per andata che per ritorno), determinati ai sensi dell'ART. 58

– **TRASPORTO DI RIFIUTI**, verranno eventualmente ripartiti tra i comuni come indicato al precedente **ART. 46 - SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**.

- per le altre frazioni il trasporto (andata e ritorno) presso l'impianto indicato dall'appaltatore, a qualunque distanza esso si trovi.

PREZZO: costo unitario per trasporto

ART. 58 – TRASPORTO DI RIFIUTI

1. Il servizio riguarda l'eventuale trasporto di qualsiasi tipologia di rifiuto, con qualsiasi mezzo (cassoni scarrabili piuttosto che autocompattatori o motocarri a vasca) presso impianti di smaltimento, trattamento o recupero. Si applica qualora i costi di trasporto non siano già compresi espressamente nelle relative voci.
2. Verrà riconosciuto il costo unitario sia per l'andata all'impianto che per il ritorno al territorio, misurando convenzionalmente la distanza chilometrica a partire dalla sede della Comunità Montana come specificato negli articoli relativi. Per altre tipologie di trasporto non disciplinate nel presente appalto, a servizio di un unico comune, la misura della distanza verrà fatta a partire dalla sede municipale.

SERVIZIO OPZIONALE

PREZZO: prezzo unitario per km

CAPO 3 SERVIZI FACOLTATIVI

ART. 59 – PULIZIA AREA MERCATO/MANIFESTAZIONI

1. Il servizio prevede la pulizia dell'area del mercato settimanale o di aree sede di altre manifestazioni temporanee, con raccolta dei rifiuti conferiti in maniera differenziata, almeno per carta/cartone, cassette in legno e plastica mediante noleggio di un numero di motocarri con autista sufficienti per la raccolta separata di vetro, carta/cartone, plastica/lattine, cassette di legno e frazione umida, compreso il trasporto della frazione secca e della frazione umida all'impianto di conferimento e il trasporto delle frazioni recuperabili presso il centro di raccolta comunale.
2. A carico dell'appaltatore e compreso nel prezzo del presente articolo vi è inoltre l'obbligo di fornire, nonché posizionare prima dell'evento e ritirare a evento concluso, idonei contenitori per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti dotati di idonea cartellonistica MULTILINGUE.
3. L'Appaltatore, su richiesta del comune, dovrà garantire in caso di eventi o manifestazioni la disponibilità del servizio di spazzamento anche nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica (mattina o pomeriggio) nel numero massimo di 10 eventi all'anno.
4. La richiesta di attivazione del servizio, riportante la zona o le strade oggetto di intervento, dovrà essere inoltrata alla ditta da parte del comune con almeno 7 giorni di anticipo.
5. I costi verranno riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, il quale sarà a carico dell'Appaltatore.

PREZZO: prezzo unitario per ora di servizio di pulizia

ART. 60 – NOLEGGIO MOTOSPAZZATRICE

1. Il servizio prevede la pulizia di aree stradali con motospazzatrice di dimensioni e caratteristiche adeguate a garantire il servizio all'interno del territorio comunale dei singoli comuni, mediante noleggio del mezzo con autista.
2. Il servizio potrà essere attivato dal comune secondo cadenze settimanali predefinite, anche più volte alla settimana. In questo caso uno dei giorni di intervento dovrà essere garantito il lunedì mattina. L'ufficio comunale farà pervenire all'Appaltatore, entro il venerdì precedente la settimana in oggetto, apposito calendario riportante, per ciascun giorno, le strade o le zone oggetto di intervento. È fatta salva la possibilità di concordare calendari di pulizia più ampi, con cadenza mensile ovvero annuale.

3. Qualora il servizio non venga attivato su base annua ma solo sporadicamente, la richiesta di attivazione del servizio, riportante la zona o le strade oggetto di intervento, dovrà essere inoltrata alla ditta da parte del comune con almeno 7 giorni di anticipo.
4. L'Appaltatore, su richiesta del comune, dovrà garantire in caso di eventi o manifestazioni (es carnevale, fuochi d'artificio, ecc.) la disponibilità del servizio di spazzamento anche nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica (mattina o pomeriggio) nel numero massimo di 5 eventi all'anno per comune.
5. I veicoli utilizzati per il servizio di cui al presente articolo dovranno essere dotati di dispositivi GPS almeno sulle spazzole per la rilevazione del tracciato percorso e pulito, con possibilità di accesso on line da parte degli uffici comunali al programma di rilevazione ai tracciati con ritardo massimo di 24 ore dalla data di esecuzione del servizio.
6. I costi verranno riconosciuti al netto del percorso di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, il quale sarà a carico dell'Appaltatore, così come sarà a carico dell'Appaltatore l'eventuale trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero, come meglio specificato al successivo punto.
7. Il servizio è comprensivo anche del trasporto dei rifiuti prodotti all'impianto di recupero/smaltimento individuato dall'Appaltatore, a qualsiasi distanza esso si trovi, sia che questo avvenga direttamente utilizzando la spazzatrice, sia tramite scarico in cassoni e trasferimento con altro mezzo.
8. Il costo di recupero/smaltimento verrà riconosciuto ai sensi dell'ART. 56 – **AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.**

PREZZO: prezzo unitario per km spazzato. A puro titolo esemplificativo: per strada a doppio senso, avente lunghezza 1 km, con passaggio di spazzamento nelle due corsie di marcia, i km spazzati sono pari a 2. Per piazze pedonali o comunque aree che devono essere pulite integralmente la lunghezza di spazzamento verrà calcolata forfettariamente come segue: larghezza/2 m x lunghezza

ART. 61 – GESTIONE DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il servizio deve essere svolto presso il centro di raccolta dei comuni che ne faranno richiesta.
2. L'Appaltatore dovrà essere in possesso delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali previsti dalla normativa vigente (DM Ambiente 8 aprile 2008).
3. L'Appaltatore dovrà:
 - ⇒ provvedere all'apertura e alla chiusura del centro di raccolta secondo un calendario settimanale; è comunque fatta salva per il comune la possibilità di modificare (anche in ampliamento) gli orari di apertura del centro di raccolta nel corso di vigenza dell'appalto;
 - ⇒ provvedere, fino all'eventuale installazione di sistemi di riconoscimento più avanzati, al controllo e all'identificazione degli utenti e dei materiali da essi scaricati, utilizzando i sistemi di controllo degli accessi attualmente esistenti, oppure, se non ancora installati, mediante annotazioni presso un apposito registro, copia del quale deve essere consegnato mensilmente all'ufficio comunale, sulla base del sistema disposto dal regolamento di gestione del centro di raccolta;
 - ⇒ compilare le schede predisposte sulla base di quanto disposto dal DM 8 aprile 2008;
 - ⇒ provvedere prima dell'apertura giornaliera del centro di raccolta alla rimozione di eventuali rifiuti depositi all'esterno della recinzione entro un raggio di 50 m dal centro di raccolta;

- ⇒ gestire la pesa – ove , per effettuare le pesate dei rifiuti conferiti dagli utenti e/o le pesate dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta; qualora richiesto dal comune, dovranno inoltre essere effettuate anche le pesate di altre tipologie di materiali per attività ulteriori e diverse rispetto a quelle inerenti la pesatura dei rifiuti conferiti e/o in uscita dal centro di raccolta;
 - ⇒ aiutare, se necessario, gli utenti nello scarico dei materiali dai mezzi;
 - ⇒ fornire agli utenti adeguate informazioni sulle tipologie raccogliibili o meno in modo differenziato e sui contenitori nei quali inserire i rifiuti;
 - ⇒ provvedere al termine di ogni giornata di apertura del centro di raccolta alla pulizia sistematica dell'area e dei locali di guardiania;
 - ⇒ coordinare i servizi di movimentazione dei contenitori pieni;
 - ⇒ comunicare la richiesta di svuotamento dei contenitori dei RAEE e delle pile ai rispettivi centri di coordinamento.
4. Si precisa che gli interventi sopra elencati che comportano attività da svolgersi al di fuori dell'orario di apertura del centro di raccolta (es coordinamento svuotamento cassoni, pulizia area circostante) si intendono già ricompresi nel costo orario riconosciuto che sarà relativo **ESCLUSIVAMENTE** all'orario di apertura al pubblico del centro di raccolta richiesto dal singolo comune.
 5. L'Appaltatore, su richiesta del comune, dovrà garantire l'apertura del centro di raccolta per tutta la giornata di sabato e/o per la mattina della domenica.
 6. L'Appaltatore dovrà comunicare al comune, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del dipendente/i che sarà/nno addetto/i in via esclusiva al singolo centro di raccolta comunale o piattaforma ecologica comunale/intercomunale, nonché il nominativo della persona che lo sostituirà/nno in caso di assenza per ferie o malattia. Il comune si riserva di richiedere in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione dell'addetto/i, senza che l'Appaltatore possa obiettare. Gli addetti al centro di raccolta dovranno essere in possesso del corso di abilitazione previsto dall'Albo Gestori Ambientali.
 7. Il singolo comune, sulla base della normativa vigente all'atto dell'inizio del servizio di gestione, si impegna a predisporre verbale di consegna all'Appaltatore contenente:
 - gli eventuali estremi autorizzativi del Centro di raccolta
 - regolamento comunale di gestione del centro di raccolta
 - delibera di assimilazione dei rifiuti provenienti da attività non domestiche
 8. Nel corrispettivo pagato con il presente articolo è compresa anche la direzione tecnica del centro di raccolta: la gestione del centro di raccolta avverrà in via esclusiva a carico dell'Appaltatore, che se ne assume pertanto ogni responsabilità ed onere di custodia.
 9. L'Appaltatore dovrà garantire la complessiva corretta gestione del centro di raccolta ai sensi della normativa vigente. A tal fine dovrà essere individuato un direttore tecnico del centro di raccolta che garantisca il rispetto delle normative di legge in materia di centri di raccolta, nonché quanto previsto dal presente articolo.
 10. Il direttore tecnico nominato dall'Appaltatore sarà l'unico responsabile dei conferimenti che avverranno nel centro di raccolta e dovrà coordinare giorno e orari dello svuotamento dei contenitori, anche garantendo la presenza di un incaricato durante il ritiro. Anche il comune, qualora dovesse accedere per conferire rifiuti propri dell'attività (es sfalci potature, raccolta cestini o rifiuti abbandonati, ecc.), dovrà essere preventivamente autorizzato dal direttore tecnico. Negli orari di apertura del centro di raccolta l'accesso per il conferimento di rifiuti propri dell'attività comunale dovrà comunque essere concordato con il gestore qualora i quantitativi conferiti siano tali da creare disagi all'utenza (es rischio di riempire i cassoni posizionati, ecc.).
 11. Sono inoltre posti a carico dell'Appaltatore i seguenti interventi di manutenzione del centro di raccolta:
 - ⇒ fornitura (qualora non presenti) ed installazione, riparazione o sostituzione dei cartelli identificativi dei materiali scaricati nonché della cartellonistica esterna al centro di raccolta prevista dal DM Ambiente 8 aprile 2008;

- ⇒ fornitura (qualora non presenti) ed installazione, riparazione o sostituzione di eventuale cartellonistica necessaria per gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché manutenzione ordinaria di estintori e sistemi antincendio;
- ⇒ periodico rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente presente;
- ⇒ derattizzazione dell'area;
- ⇒ interventi di manutenzione ordinaria del centro di raccolta necessari a garantirne il corretto funzionamento (es riparazione cancelli accesso, rete perimetrale, sbarre di accesso, pesa, ecc.);
- ⇒ rimozione della neve;
- ⇒ taglio dell'erba e potatura siepi e/o alberature, ove presenti, nonché eventuali diserbi;
- ⇒ corretto smaltimento di tutti i rifiuti rinvenuti all'interno del centro di raccolta, che non siano tra i codici CER gestiti nel centro, di qualsiasi natura essi siano, in quanto l'accesso allo stesso centro di raccolta è di esclusiva responsabilità dell'Appaltatore;
- ⇒ assicurazione specifica di cui al precedente **ART. 36 - ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

12. È a carico dell'appaltatore la comunicazione all'ente proprietario del centro di raccolta della necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria della stessa.

PREZZO: *prezzo unitario per ora di servizio per addetto*

ART. 62 – SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI

1. Il servizio prevede lo svuotamento di cestini porta-rifiuti, a cadenze pre-fissate, secondo quanto disposto dagli uffici comunali, posizionati sia sulle strade e piazze che nei giardini di proprietà pubblica, anche dedicati alla raccolta differenziata di particolari frazioni di rifiuti (in tal caso con svuotamento e conferimento in modo differenziato dei rifiuti), con pulizia completa ed accurata dei medesimi, compresa sostituzione e fornitura dei sacchetti di plastica di colore semi-trasparente coerente con la tipologia di materiale raccolto nel singolo cestino, compreso trasporto dei rifiuti medesimi all'impianto di recupero/smaltimento ovvero per i materiali oggetto di raccolta differenziata e/o ove presente il centro di raccolta, al centro di raccolta comunale.
2. Potrà essere richiesta l'esecuzione del servizio in tutti i giorni della settimana, compresi la giornata di sabato e la domenica. Si intende che il servizio potrà essere richiesto anche nei giorni festivi infrasettimanali.

PREZZO: *prezzo per singolo svuotamento*

ART. 63 – PULIZIA BORDI STRADA DAL LITTERING

1. Il servizio prevede la pulizia dei rifiuti, generalmente di piccolo formato - es. pacchetti di sigarette, bottiglie, ecc. – abbandonati lungo i bordi delle strade e/o buttati dalle auto in transito, per almeno la fascia di 1,5 m dalla carreggiata stradale.
2. Dovrà essere realizzato con due persone e un motocarro a vasca.

3. Il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti raccolti presso l'impianto di recupero o smaltimento per la frazione secca e, ove possibile differenziare e/o ove presente il centro di raccolta, al centro di raccolta comunale per le frazioni differenziabili.
4. L'indicazione delle strade ove effettuare la pulizia dei bordi strada verrà fornita dagli uffici comunali.

PREZZO: *prezzo unitario per km di bordo strada pulito. A puro titolo esemplificativo: per strada a doppio senso, avente lunghezza 1 km, con pulizia di entrambi i bordi strada, i km puliti sono pari a 2.*

ART. 64 – PULIZIA DI CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. Il servizio prevede l'esecuzione della pulizia di caditoie, bocche di lupo, pozzetti e griglie stradali, pubbliche o private con autospurgo di dimensioni adeguate agli interventi da svolgere, mediante noleggio del mezzo con autista ed un operatore.
2. L'intervento richiesto comprende:
 - ⇒ pulizia della bocca di lupo, qualora esistente, o della griglia del pozzetto;
 - ⇒ apertura delle caditoie/delle griglie, sia nel caso nel quale siano appoggiate, sia nel caso nel quale siano imbullonate o comunque fissate al telaio;
 - ⇒ l'aspirazione dei sedimenti e rifiuti depositati nel pozzetto;
 - ⇒ la pulizia del medesimo;
 - ⇒ la prova idraulica di funzionamento mediante allagamento del pozzetto e, in caso di esito negativo, la disostruzione del sifone e della tubazione di collegamento alla fognatura;
 - ⇒ trasporto dei reflui presso l'impianto di smaltimento autorizzato.
3. In caso di impossibilità a disostruire il sifone si dovrà indicare chiaramente all'ufficio tecnico la caditoia, mediante indicazione della strada e del numero civico in cui si trova, oppure del palo di illuminazione più prossimo alla caditoia.
4. Il comune provvederà ad indicare le strade od i punti oggetto dell'intervento.
5. Il servizio comprende anche i costi di trasporto all'impianto e di smaltimento dei rifiuti prodotti.

PREZZO: *prezzo unitario per caditoia o bocca di lupo o in caso di griglie trasversali, per metro lineare di griglia, con un minimo di 20 caditoie/bocche di lupo/metri di griglie per intervento, comprensivo anche dei costi di trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato*

ART. 65 – NOLEGGIO DI CONTENITORI

1. Il servizio riguarda il noleggio di contenitore scarrabile da 7 m³, 14 m³ oppure 28 m³, a seconda delle esigenze dei servizi richiesti, coperto o scoperto, a tenuta stagna oppure no, eventualmente – su richiesta del comune – dotato di pressa, da depositare presso aree comunali per la raccolta di rifiuti urbani oppure presso il centro di raccolta comunale.

PREZZO: *canone mensile per contenitore*

ART. 66 – NOLEGGIO DI AUTOCOMPATTATORE

1. Il servizio riguarda il noleggio di autocompattatore da 26 m³ con autista.
2. I costi verranno riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico dell'Appaltatore.

PREZZO: prezzo unitario per ora di servizio

ART. 67 – NOLEGGIO DI MINICOMPATTATORE

1. Il servizio riguarda il noleggio di autocompattatore da 7 m³ (mini) con autista.
2. I costi verranno riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico dell'Appaltatore.

PREZZO: prezzo unitario per ora di servizio

ART. 68 – NOLEGGIO DI MOTOCARRO

1. Il servizio riguarda il noleggio di motocarro da 7 m³, con autista.
2. I costi verranno riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico dell'Appaltatore.

PREZZO: prezzo unitario per ora di servizio

ART. 69 – NOLEGGIO DI AUTORAGNO

1. Il servizio riguarda il noleggio di autoragno, con autista-operatore.
2. I costi verranno riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico dell'Appaltatore.

PREZZO: prezzo unitario per ora di servizio

ART. 70 – IMPIEGO DI PERSONALE AGGIUNTIVO

1. Il servizio prevede la messa a disposizione di personale aggiuntivo per l'impiego in servizi in economia inerenti comunque i servizi di gestione dei rifiuti oggetto del presente capitolato o di pulizia di aree pubbliche.
2. I costi verranno riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, i quali saranno a carico dell'Appaltatore.

PREZZO: prezzo unitario per ora di servizio

ART. 71 – FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. I comuni potranno richiedere all'Appaltatore la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, da distribuire alle utenze, diversi da quelli che per obblighi del presente capitolato la ditta deve già fornire o noleggiare autonomamente.
2. I contenitori dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
 - a. contenitori da 2000 l in polietilene alta densità per conferimento volontario vetro,
 - in polietilene ad alta densità, 100% riciclabile, colorato in massa e trattato contro i raggi UV;
 - monoscocca in polietilene senza giunzioni e saldature, a spessori differenziati, parte superiore sferica per una maggiore resistenza;
 - struttura interna di movimentazione, ganci e cerniere in acciaio
 - base in polietilene, rinforzata con telai in acciaio
 - tutte le parti metalliche zincate a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461
 - Due bocche di introduzione due contrapposte posizionate su piano inclinato con rosette di protezione antischegge, dimensioni 200x250 mm
 - Svuotamento tramite gru con doppio gancio;
 - bocchettone di scarico sul fondo;
 - dotato di segnaletica stradale e di adesivi con grafica e istruzioni sulla raccolta;
 - colore coerente con la tipologia di rifiuto raccolto ai sensi della norma UNI 11686/2017
 - Quantitativo minimo ordinabile: 1
 - b. contenitori da 1100 l in polietilene alta densità per conferimento indifferenziato o plastica o carta/cartone,
 - in polietilene ad alta densità, 100% riciclabile, colorato in massa e trattato contro i raggi UV;
 - monoscocca in polietilene senza giunzioni e saldature, a spessori differenziati, parte superiore sferica per una maggiore resistenza;
 - struttura interna di movimentazione, ganci e cerniere in acciaio
 - base in polietilene, rinforzata con telai in acciaio
 - tutte le parti metalliche zincate a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461
 - Due bocche di introduzione due contrapposte posizionate su piano inclinato con rosette di protezione antischegge, dimensioni 200x250 mm
 - Svuotamento tramite gru con doppio gancio;
 - bocchettone di scarico sul fondo;
 - dotato di segnaletica stradale e di adesivi con grafica e istruzioni sulla raccolta;
 - colore coerente con la tipologia di rifiuto raccolto ai sensi della norma UNI 11686/2017
 - Quantitativo minimo ordinabile: 1
 - c. contenitori carrellati da 240 l per raccolta differenziata vetro, plastica/lattine carta oppure verde
 - in polietilene alta densità resistente al deterioramento, al gelo, al calore ed agli agenti chimici;
 - a 2 ruote in gomma piena;

- Caratteristiche contenitore: fusto con profilo rinforzato, assenza di bordi taglienti e spigoli vivi - Parti metalliche resistenti alla corrosione ed ad elevate sollecitazioni meccaniche;
 - Coperchio: incernierato, con impugnatura continua, a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento;
 - Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio;
 - Tipo di aggancio per svuotamento: a pettine;
 - colore coerente con la tipologia di rifiuto raccolto ai sensi della norma UNI 11686/2017;
 - peso contenitore MINIMO: 11 kg ca;
 - Carico ammesso MINIMO: 95 kg;
 - Dimensioni bocca di carico o apertura: 55 x 74 cm;
 - sede per alloggiamento RFID;
 - Quantitativo minimo ordinabile: 5
- d. contenitori carrellati da 120 l in polietilene alta densità per raccolta differenziata vetro, plastica/lattine, carta oppure frazione umida,
- resistente al deterioramento, al gelo, al calore ed agli agenti chimici;
 - a 2 ruote in gomma piena;
 - Caratteristiche contenitore: fusto con profilo rinforzato, assenza di bordi taglienti e spigoli vivi - Parti metalliche resistenti alla corrosione ed ad elevate sollecitazioni meccaniche;
 - Coperchio: incernierato, con impugnatura continua, a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento;
 - Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio;
 - Tipo di aggancio per svuotamento: a pettine;
 - colore coerente con la tipologia di rifiuto raccolto ai sensi della norma UNI 11686/2017;
 - peso contenitore MINIMO: 9 kg ca;
 - Carico ammesso MINIMO: 45 kg;
 - Dimensioni bocca di carico o apertura: 44 x 55,5 cm;
 - sede per alloggiamento RFID;
 - Quantitativo minimo ordinabile: 5
- e. contenitori da 40 l in materiale plastico PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per la frazione carta
- ➡ con manico e chiusura con coperchio piano e antirandagismo;
 - ➡ caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo per lo svuotamento;
 - ➡ coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni irreversibili, apertura a 270°, con sistema antirandagismo;
 - ➡ fornito già assemblato;
 - ➡ colore coerente con la tipologia di rifiuto raccolto ai sensi della norma UNI 11686/2017;
 - ➡ peso contenitore vuoto MINIMO: 2,16 Kg;
 - ➡ Dimensioni bocca di carico o apertura: 38 x 38 cm;
 - ➡ Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio piano e chiusura antirandagismo;
 - ➡ sede per alloggiamento RFID
 - ➡ Quantitativo minimo ordinabile: 20.
- f. contenitori da 30 l in materiale plastico PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per la frazione vetro/lattine e per la frazione umida
- con manico e chiusura con coperchio piano e antirandagismo;

- caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo per lo svuotamento;
 - coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni irreversibili, apertura a 270°, con sistema antirandagismo;
 - fornito già assemblato;
 - colore coerente con la tipologia di rifiuto raccolto ai sensi della norma UNI 11686/2017;
 - Peso contenitore vuoto MINIMO: 1,36 Kg;
 - Dimensioni bocca di carico o apertura: 35 x 31 cm;
 - Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio piano e chiusura antirandagismo;
 - sede per alloggiamento RFID;
 - Quantitativo minimo ordinabile: 20.
- g. contenitori in materiale plastico da 3 l in PP Polipropilene per la raccolta domestica dell'olio usato in cucina;
- ⇒ Colore: giallo;
 - ⇒ Caratteristiche contenitore: fusto circolare con fondo arrotondato e rinforzato e presa per lo svuotamento;
 - ⇒ maniglia ergonomica per trasporto e svuotamento;
 - ⇒ Coperchio: chiusura a vite con fine corsa, maniglia di presa per avvitamento e svitamento, bocchello di scarico con salvagoccia e sistema antigorgoglio per liquidi, tappo a vite con dispositivo di sicurezza antisvitamento;
 - ⇒ Filtro: alloggiato all'interno del contenitore chiuso, rimuovibile per lavaggio, canale libero per il deflusso in fase di svuotamento, maglia per impurità > 3 mm;
 - ⇒ componenti facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie.
 - ⇒ Dimensioni: diametro 19 cm e altezza 27 cm;
 - ⇒ Peso contenitore vuoto MINIMO: 0,36 kg;
 - ⇒ sede per alloggiamento RFID;
 - ⇒ Quantitativo minimo ordinabile: 20.
- h. contenitori aerati da 10 l per la raccolta in interno della frazione umida
- ⇒ con manico e chiusura con coperchio piano e sistema antirandagismo;
 - ⇒ colore coerente con la tipologia di rifiuto raccolto ai sensi della norma UNI 11686/2017;
 - ⇒ Caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale a base rettangolare con spigoli arrotondati; pareti forate per MINIMO il 35% per l'aerazione laterale e superfici interne provviste di nervature longitudinali per ridurre al minimo il contatto contenitore – sacchetto; fondo con rilievi arrotondati per appoggio rialzato del sacchetto, con vaschetta contenimento per eventuale liquido in eccesso; possibilità risvoltare facilmente sacchetto;
 - ⇒ Coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera e apertura a 270°; forato per garantire aerazione
 - ⇒ Manico: in acciaio zincato o in plastica
 - ⇒ fornito già assemblato;
 - ⇒ Dimensioni: altezza massima 32 cm, profondità massima 23 cm, lunghezza massima 27 cm.
- i. contenitori in materiale plastico da 300 l in PP Polipropilene per il compostaggio domestico della frazione vegetale;
- ❖ colore coerente con la tipologia di rifiuto raccolto ai sensi della norma UNI 11686/2017;
 - ❖ Caratteristiche contenitore: forma tronco-conica a base circolare; monoscocca senza giunzioni o saldature, superficie interna completamente liscia; feritoie sul bordo superiore per l'aerazione, sistema ad incastro tra corpo della compostiera e base che garantisca perfetto accoppiamento;

- ❖ Base: realizzata in pezzo unico con fori sul fondo per scambio con il terreno; con canali di aerazione, cono centrale con fessure antiocclusione;
 - ❖ Coperchio: incernierato al fusto e distanziato per garantire aerazione; gancio frontale antivento;
 - ❖ Portello scorrevole su guide
 - ❖ Dimensioni MINIME bocca di carico: 44 cm di diametro;
 - ❖ Dimensioni MASSIME: altezza 1 m, diametro maggiore 1 m
 - ❖ Peso contenitore vuoto MINIMO: 9,2 Kg.
 - ❖ Quantitativo minimo ordinabile: 2.
3. Tutte le tipologie di contenitori sopra indicate devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'Arredo Urbano emanati dal Ministero dell'Ambiente e devono contenere almeno il 30% di materiale riciclato
 4. Il modello delle singole tipologie di contenitori da fornire dovrà essere approvato dalla Comunità Montana.
 5. Per ogni contenitore dovrà essere fornita apposita etichetta autoadesiva oppure stampa a caldo indicante:
 - a) Il logo della Comunità Montana
 - b) il nome del rifiuto raccolto, con elenco dei rifiuti che vi devono essere conferiti;
 - c) numerazione progressiva per tutti i comuni per l'identificazione univoca dei contenitori.
 6. Per ordini superiori alle 200 unità (calcolate su base di Comunità Montana) sarà obbligatoria la stampa a caldo.
 7. La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta

PREZZO: costo unitario per contenitore

ART. 72 – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

1. Il servizio prevede la fornitura di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti cimiteriali – compresi i rifiuti in zinco - come disposto dal D.P.R. 254/03, la raccolta dei contenitori già preparati da addetti incaricati dal comune, il trasporto e il conferimento presso impianto autorizzato, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di rifiuti cimiteriali derivati da esumazione ed estumulazione.
2. Gli interventi dovranno essere eseguiti in seguito a richiesta degli uffici comunali inviata con un preavviso di almeno 10 giorni.

PREZZO: prezzo unitario per esumazione

ART. 73 – RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

1. Il servizio prevede la raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all'impianto finale di materiale contenente amianto (eternit, pezzi di tubazioni, ecc.) rinvenuto abbandonato sul territorio comunale. Si precisa che i punti di abbandono potranno essere anche di difficile raggiungimento (es zone boschive su strade non asfaltate raggiungibili solo da mezzi di piccole dimensioni). L'eternit potrà essere in lastre intere oppure già rotto in parti più piccole. Il servizio dovrà essere svolto anche per piccole quantità di materiale da rimuovere.
2. Il servizio richiesto prevede, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia (DM 6/9/94):

- a) la presentazione del piano di lavoro all'Asl di competenza tramite il servizio telematico regionale GE.MA (eventualmente anche per più punti sul territorio comunale)
 - b) il trattamento superficiale con resine sintetiche la cui azione pellicolante impedisce l'emissione di fibre durante le fasi successive;
 - c) la preparazione del materiale per il trasporto – bagnatura delle lastre, impilamento (ove possibile), confezionamento in imballaggi sigillati, etichettatura a norma di legge;
 - d) il carico sul mezzo e il trasporto all'impianto di smaltimento finale, qualunque sia la sua distanza.
3. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione almeno due persone adeguatamente preparate a norma di legge e i mezzi necessari per dare compimento al presente articolo.
 4. Il Comune provvederà ad indicare i punti oggetto dell'intervento.
 5. Si precisa che ai sensi dell'art. 256 co 1 del D.Lgs. 81/08, gli interventi del presente articolo potranno essere svolti solo da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10.
 6. Il servizio comprende anche i costi di trasporto all'impianto e di smaltimento dei rifiuti raccolti.

PREZZO: costo una tantum per la predisposizione del piano e costo unitario al kg per il servizio di raccolta, trasporto all'impianto e smaltimento.

ART. 74 – RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE ISOLANTE

1. Il servizio prevede la raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all'impianto finale di materiale isolante (lana di roccia, cartongesso) rinvenuto abbandonato sul territorio comunale, oppure che si renda necessario smaltire nell'ambito del servizio comunale (ad esempio prodotto in stabili di proprietà comunale). Si precisa che i punti di abbandono potranno essere anche di difficile raggiungimento (es zone boschive su strade non asfaltate raggiungibili solo da mezzi di piccole dimensioni). Il servizio dovrà essere svolto anche per piccole quantità di materiale da rimuovere.
2. Il servizio richiesto prevede:
 - a) la raccolta del materiale utilizzando le idonee cautele ai sensi del D.Lgs. 81/08;
 - b) eventuale fornitura di big bag per il confezionamento;
 - c) la preparazione del materiale per il trasporto – confezionamento (eventualmente anche in big bag) etichettatura a norma di legge;
 - d) il carico sul mezzo e il trasporto all'impianto di smaltimento finale, qualunque sia la sua distanza.
3. Il servizio comprende anche i costi di trasporto all'impianto e di smaltimento dei rifiuti raccolti

PREZZO: costo unitario a big bag per il servizio di raccolta, trasporto all'impianto e smaltimento.

ART. 75 – RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PER PRIVATI AI SENSI DGR X/3494 del 30/4/15

1. Il presente servizio prevede la raccolta, il confezionamento a norma di legge, il trasporto all'impianto finale e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiale contenente amianto

(eternit, pezzi di tubazioni, ecc.) proveniente da utenze domestiche, in applicazione della D.G.R. n° X/3494 del 30/04/15. Tale Deliberazione della Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 30 della L.R. 19/14 che ha inserito nella L.R. 14/12 l'articolo 7 bis "Semplificazioni in materia di rimozione dell'amianto", ha adottato i criteri in base ai quali i comuni, "nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell'utente e con costi a carico del soggetto servito".

2. I lavori saranno affidati direttamente dall'utenza (privati cittadini) che provvederà **ANCHE AL PAGAMENTO TOTALE DEGLI ONERI** a seguito dell'emanazione del certificato di avvenuto smaltimento. I rapporti di lavoro avverranno quindi senza intermediazioni da parte dei singoli comuni. E' in ogni caso escluso il diritto di privativa su tale servizio: gli utenti in piena autonomia potranno rivolgersi all'Appaltatore ovvero decidere di utilizzare altre imprese per lo svolgimento di tale servizio.
3. Con il termine 'piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto' si intendono:
 - I. Lastre in cemento amianto con superficie da 0 a 50 m²;
 - II. Altre tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice compatta con un peso complessivo massimo di 450 kg, tra i quali, ad esempio:
 - ⇒ Manufatti in cemento amianto di vario tipo in matrice compatta posti in opera che possono essere smontati senza frantumazione (es. canne fumarie, vasche);
 - ⇒ Manufatti di vario tipo in matrice compatta non in opera che possono essere smontati senza frantumazione (es. canne fumarie, vasche, mattonelle in vinilamianto, ecc.);
 - III. Altri materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.) con un peso complessivo massimo di 10 kg;

Più interventi eseguiti contemporaneamente in uno stesso immobile, di proprietà di un unico soggetto, non rientrano nel servizio se complessivamente i quantitativi di materiale contenenti amianto superano i requisiti dimensionali del presente paragrafo.
4. Per la rimozione dei 'piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto' come definiti al precedente paragrafo 96.3 richiesti dai privati cittadini, il servizio dovrà comprendere le seguenti prestazioni:
 - a) sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell'amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
 - b) redazione e presentazione del piano di lavoro all'Asl di competenza tramite il servizio telematico regionale GE.MA;
 - c) rimozione dei materiali contenenti amianto con le procedure operative di cui al punto 3 del paragrafo 7b) dell'Allegato al D.M. 6/9/94 e con l'adozione delle necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il pericolo di caduta dall'alto dai lati prospicienti il vuoto delle coperture o per sfondamento delle lastre che comportino l'uso di trabattello; qualora l'intervento in sicurezza comporti l'obbligo di utilizzare altre opere provvisorie (ponteggio e piattaforma mobile) tali costi dovranno essere preventivati ed addebitati a parte all'utente e non si intendono compresi nei prezzi offerti; nei costi offerti non sono inoltre compresi i costi di eventuali opere murarie necessarie per la rimozione dei manufatti che dovranno essere preventivati ed addebitati a parte all'utente;
 - d) il carico sul mezzo e il trasporto all'impianto di smaltimento finale autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06 con mezzo di Azienda iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5, qualunque sia la distanza dell'impianto autorizzato;
 - e) smaltimento del materiale contenente amianto presso impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- f) oneri della sicurezza necessari per l'esecuzione delle opere nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
- g) certificazione di avvenuto smaltimento.

Non sono comprese nel servizio eventuali opere di ricostruzione e ripristini che si intendono ad esclusivo carico degli utenti.

1. Tutti i materiali oggetto di rimozione saranno identificati quali rifiuti riconducibili ai codici CER 160212*, CER 170605* e 170601*.
2. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione il numero di cui al precedente ART. 41 - **CAMPAGNE INFORMATIVE E COMUNICAZIONI CON GLI UTENTI**, attivo nei medesimi giorni e orari previsti nell'articolo citato, al quale i privati interessati potranno rivolgersi per la richiesta degli interventi.
3. Il servizio dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 60 giorni consecutivi dalla conferma d'ordine del servizio da parte del privato interessato.
4. Si precisa che ai sensi dell'art. 212 co 15 del D.Lgs. 152/2006, gli interventi del presente articolo potranno essere svolti solo da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10.
5. L'Appaltatore dovrà fornire ai Comuni, ai fini del monitoraggio del servizio, con cadenza semestrale nell'ambito dei report di cui all'ART. 37 - **TENUTA DEI REGISTRI, STATISTICHE, REPORTISTICHE E MUD**, elenco contenente nominativi, indirizzi, tipologia di prestazione effettuata e quantitativi smaltiti.

PREZZO: prezzo per rimozione, raccolta, trasporto e smaltimento del materiale contenente amianto suddiviso nelle seguenti categorie, come meglio specificato per ciascuna:

- a - Lastre di amianto in quantità fino a 15 m² e quota piano campagna fino a 2 m (prezzo a corpo)
- b - Lastre di amianto in quantità fino a 15 m² e quota piano campagna superiore a 2 m comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle opere provvisorie (ponteggio e/o piattaforma mobile) (prezzo a corpo)
- c - Lastre di amianto in quantità fino a 50 m² e quota piano campagna fino a 2 m – quantitativo eccedente i 15 m² di cui al punto a) (per le superfici eccedenti i 15 m² - prezzo per m²); resta inteso che il prezzo complessivo riconosciuto dal privato sarà dato dal prezzo a) + il costo per la superficie eccedente i 15 m² derivante da questo prezzo c).
- d - Lastre di amianto in quantità fino a 50 m² e quota piano campagna superiore a 2 m comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle opere provvisorie (ponteggio e/o piattaforma mobile) – quantitativo eccedente i 15 m² di cui al punto d) (per le superfici eccedenti i 15 m² - prezzo per m²); resta inteso che il prezzo complessivo riconosciuto dal privato sarà dato dal prezzo b) + il costo per la superficie eccedente i 15 m² derivante da questo prezzo d).
- e - Manufatti contenenti amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 kg in opera (prezzo a kg)
- f - Manufatti contenenti amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 kg non in opera (prezzo a kg)
- g - Materiali contenenti amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 10 kg (prezzo a kg)

Parte III - ALLEGATI

ALLEGATI:

A - DATI GENERALI AL 31-12-18 RELATIVI AI SINGOLI COMUNI

B - PRODUZIONE RIFIUTI ANNI DAL 2014 AL 2018

C – ELENCO PERSONALE IMPIEGATO

D – D.U.V.R.I.

E – ELENCO PREZZI A BASE D'ASTA